



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

D. lgs. 231/2001: primo aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) della Fondazione E. Mach, comprensivo del Piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, con riferimento alle novità normative in materia di reati ambientali e societari.

Il giorno **23 giugno 2015** ad ore **9:37**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
Presenti:	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	CARLO ALESSANDRINI	
	CONSIGLIERE	SERGIO BRANZ	
	CONSIGLIERE	GIOVANNI FERRARI	
	CONSIGLIERE	ENNIO MAGNANI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	assente

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- con deliberazione n. 1 del 26/5/2015 il CdA ha adottato il Modello organizzativo e di gestione (MOG) di FEM, con efficacia dal 1/7/2015, previa nomina dell'Organismo di vigilanza interno (OdV), di cui al punto 5 della Parte generale del MOG;
- la legge 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, pubblicata sulla GU n.122 del 28-5-2015 ed entrata in vigore il 29/05/2015 ha introdotto delle modifiche anche nei cosiddetti reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001
- in particolare: l'ente risponderà altresì per i reati di cui agli artt. 452 *bis* c.p. – inquinamento ambientale¹ – e 452 *quater* c.p. – disastro ambientale² –, anche se commessi per colpa (come previsto dall'art. 452 *quinquies* c.p.); nonché per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452 *sexies* e per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* (quando cioè l'associazione di cui all'art. 416 c.p. sia diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei delitti in materia ambientale, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* sia finalizzata a commettere taluno dei delitti in materia ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale).
- la legge 27 maggio 2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Pubblicata sulla GU n.124 del 30-5-2015 ed entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2015
- in particolare: il delitto di cui all'art. 2621 c.c. e il delitto previsto dall'art. 2622 c.c. (nel caso in cui l'agente appartenga a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea) si realizzano quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- il MOG va conseguentemente aggiornato, nella parte generale e nelle parti speciali 6 reati societari, e 8 reati ambientali, nel testo predisposto dall'avv. M. Grotto.

Tutto ciò premesso:

ad unanimità dei voti legalmente espressi

¹ L'inquinamento sussiste in presenza di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

² Costituiscono disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

d e l i b e r a

- 1) di adottare, ai sensi del d. lgs. 231/2001, il primo aggiornamento al Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) della Fondazione E. Mach, comprensivo del Piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 190/2012, riguardante le novità normative in materia di reati ambientali e societari che integrano:
 - a) Parte generale;
 - b) Parte speciale 6: reati societari;
 - c) Parte speciale 8: reati ambientali;allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l'aggiornamento del MOG di cui al punto 1) ha efficacia dal 1/7/2015, previa nomina dell'Organismo interno di Vigilanza (OdV) di cui al punto 5. della parte generale del MOG;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Fondazione
- 4) di richiamare quanto previsto dal punto 6. della Parte generale del MOG, con riferimento alla formazione e diffusione del MOG. L'attività di comunicazione e di formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari e sempre improntata a principi di completezza, chiarezza ed accessibilità.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **13:18**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

FC/f.to Fabio Calliari

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè

**Allegato parte integrante e sostanziale
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione**

n. 11 di data 23 giugno 2015

composto complessivamente di n. 106 facciate così suddivise:

- Parte generale composta da 79 facciate;
- Parte speciale 6: reati societari composta da 12 facciate;
- Parte speciale 8: reati ambientali composta da 15 facciate.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè

FONDAZIONE EDMUND MACH

– FEM –

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Generale –

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.	4
2. La struttura della FONDAZIONE EDMUND MACH.....	11
2.1 Costituzione, finalità ed assetto amministrativo della FONDAZIONE EDMUND MACH.....	11
2.2. Inquadramento giuridico della FONDAZIONE EDMUND MACH.....	12
2.3. L'organizzazione interna della FONDAZIONE EDMUND MACH.....	14
2.3.1. Presidenza.....	14
2.3.2. Direzione Generale.....	15
2.3.3. I centri.....	17
2.3.4. I Servizi.....	18
3. Il Modello FONDAZIONE EDMUND MACH.....	22
3.1. La costruzione del Modello FONDAZIONE EDMUND MACH.....	22
3.2. La funzione del Modello.....	23
3.3. Principi ed elementi ispiratori del Modello.....	23
3.4. L'adozione del Modello FONDAZIONE EDMUND MACH e sue successive modifiche.....	24
4. I Processi Sensibili della FONDAZIONE EDMUND MACH.....	25
4.1. Presidenza.....	25
4.2. Direzione Generale.....	30
4.2.1. Ufficio Risorse Umane.....	34
4.2.2. Ufficio Pianificazione Immobiliare e Servizi Operativi.....	37
4.2.3. Ufficio Manutenzione.....	39
4.2.4. Azienda Agricola.....	43
4.3. Centro Istruzione e Formazione (CIF).....	47
4.4. Centro Ricerca e Innovazione (CRI).....	52
4.5. Centro Trasferimento Tecnologico (CTT).....	56
4.6. Servizio Amministrativo (SA).....	59
4.7. Servizio Sistemi Informativi, Organizzazione e Comunicazione (SIOC).....	63
5. L'organismo interno di vigilanza (OdV).....	67
5.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	67
5.2. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.....	68
5.3. Nomina, durata, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	68
5.4. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	69
5.5. <i>Budget</i> di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.....	71
5.6. <i>Reporting</i> verso l'Organismo di Vigilanza.....	71
5.7. <i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza.....	73
5.8. Conservazione delle informazioni.....	73
5.9. Dovere di riservatezza.....	73
6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	74
6.2. Informazione dei consulenti e dei <i>partner</i>	75
7. Sistema disciplinare.....	76
7.1. Funzione ed obiettivi del sistema disciplinare.....	76
7.2. Regolamento disciplinare.....	76
7.3. Struttura del sistema disciplinare.....	76

7.3.1. Misure nei confronti dei dipendenti.....	76
7.3.2. Misure nei confronti di altri collaboratori.	78
7.3.3. Misure applicate nei confronti dei dirigenti.	78
7.3.4. Misure nei confronti degli amministratori e revisori.....	78
7.3.5. Misure nei confronti di <i>partner</i> commerciali e finanziari nonché verso consulenti e/o collaboratori esterni.....	78
7.3.6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	79

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Criteri di ascrizione della responsabilità. Il D. Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto anche nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità degli enti per **alcuni reati** commessi **nell’interesse o a vantaggio** degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (**c.d. apicali**), ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (**c.d. sottoposti**). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto (art. 5 D. Lgs. 231/2001).

A norma del secondo comma del citato art. 5, l’ente non risponderà di alcun illecito se sarà possibile provare che le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Detti criteri generali di imputazione, fondati sulla sussistenza di un “**interesse**” o “**vantaggio**” della Fondazione nella realizzazione del reato commesso dalla persona di volta in volta considerata, rappresentano un punto estremamente delicato e complesso di accertamento, in quanto si ritiene possano e debbano essere apprezzati in un’ottica prettamente oggettiva; nel senso, cioè, che l’interesse (da valutare *ex ante*) o il vantaggio (da valutare *ex post*) potranno essere ritenuti sussistenti anche quando la decisione di commettere il reato sia stata presa dalla persona fisica (dirigente o mero dipendente) nella prospettiva di una propria motivazione personale (ad esempio, evidenziare una personale capacità di risultati lavorativi), ma la realizzazione del reato porti ad un vantaggio anche per la Fondazione (nell’esempio, l’effettiva apprezzabilità, in termini di ritorno economico o di immagine, di determinati risultati).

La responsabilità dell’ente presenta, inoltre, requisiti di assoluta **autonomia**, in quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata sussistente e configurabile anche quando l’autore del reato non sia identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall’amnistia.

Pure questo aspetto della disciplina rende, quindi, particolarmente incisivo l’ambito di applicabilità di questa nuova forma di responsabilità, in quanto l’ente potrà essere assoggettato a procedimento non solo in tutti i casi nei quali la persona fisica indicata quale responsabile del reato possa avere preferito rinunciare al processo optando per il c.d. “patteggiamento”, bensì anche quando, per qualunque ragione, tale persona fisica non sia stata neppure concretamente coinvolta nel processo, ovvero sia risultata non

punibile.

Ispirandosi a **principi di carattere preventivo**, il Legislatore offre la possibilità all'ente di andare **esente da responsabilità**:

a. nel caso in cui il reato presupposto sia stato posto in essere da un **soggetto apicale**, qualora l'ente provi: d'aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (**Organismo di Vigilanza**, in seguito OdV); l'apicale ha posto in essere il fatto costituente reato, **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e gestione; non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV (art. 6 D. Lgs. 231/2001);

b. nel caso in cui il reato sia stato posto in essere da un **soggetto sottoposto**, qualora l'ente provi d'aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 D. Lgs. 231/2001).

Il **Modello di Organizzazione e Gestione** (c.d. MOG) costituisce un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio-reato che caratterizza l'ente o le funzioni di cui si compone e deve prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio. Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 co. 2 D. Lgs. 231/2001):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere oggettivamente commessi i reati (lett.a);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (lett.b);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati (lett.c);
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (lett.d);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (lett.e).

Lo stesso D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei

Modelli a prevenire i reati.

L'adozione di tale Modello è rimessa alla libera scelta dell'ente; l'impianto normativo ha inteso dunque configurare un onere in capo all'ente, non un obbligo di adozione del Modello. Tuttavia la regola della facoltatività è stata in taluni casi derogata, come nel caso della delibera 15786/2007 della Consob, che, modificando il Regolamento dei mercati di Borsa italiana, ha richiesto per che alcune tra le società quotate siano obbligatoriamente dotate di Modello organizzativo.

Molteplici sono inoltre le norme, in diversi ambiti, che paiono suggerire l'importanza dell'adozione del Modello¹.

La Regione Calabria, con la Legge Regionale n. 15/2008, ha sancito l'obbligo di adozione dei modelli previsti dal Decreto 231/2001 per le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione.

Nelle linee guida della Regione Lombardia viene evidenziato che, pur non considerando applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 alle Aziende Sanitarie pubbliche, si è ritenuto opportuno mutuarne il contenuto per introdurre, in tale contesto, la sperimentazione del suddetto regime a livello cautelativo non unicamente per la prevenzione degli eventuali illeciti, ma quale ulteriore garanzia della migliore organizzazione e trasparenza dell'operato delle Aziende. La stessa Regione Lombardia richiede l'applicazione del Modello organizzativo *ex* "Decreto 231" quale condizione per l'iscrizione all'albo regionale, necessaria per la partecipazione ai progetti cofinanziati per la promozione dell'eccellenza in ambito educativo, formativo e dei servizi al lavoro.

¹ L'art. 38, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") prevede che: «*Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ... nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248*». Gli stessi enti locali hanno riprodotto il divieto, già valevole a livello statale, anche in proprie normative. Per prima, la Regione Campania con la Legge regionale n. 3/2007 ha deciso di escludere da procedure di affidamento di concessioni o appalti di lavori pubblici, forniture o servizi e dall'affidamento di subappalti le imprese nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 (divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione). Sulla stessa linea si sono mosse la Regione Lazio, con il Regolamento n. 15/2008 (art. 4), la Regione Molise, con le Delibere n. 1096/2005 (art. 9) e n. 437/2008 (art. 11), la Regione Sicilia con il Decreto dirigenziale del 24 aprile 2007, nonché la Regione Val d'Aosta e la Provincia di Trento rispettivamente con Legge regionale n. 20/2008 art. 6 e Legge provinciale n. 10/2008 art. 42.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Legislatore richiede l'adozione ed efficace attuazione del Modello di cui al D. Lgs. 231/2001 (art. 30 D. Lgs. 81/2008, ove si elencano le caratteristiche del Modello, in relazione ai reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro), aggiungendo che l'obbligo di controllo gravante sul datore di lavoro delegante, nei confronti del soggetti delegato, si presume assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 co. 4 (art. 16 co.3 D. Lgs. 81/2008).

La Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 3966/2007 ha sollecitato l'adozione del Modello organizzativo da parte di tutte le società partecipate al fine di tutelare il proprio investimento in relazione al danno economico che deriverebbe da una sentenza di condanna.

Da ultimo, va sottolineato come si sia ritenuto che la scelta, da parte dell'organo di amministrazione dell'ente o della società, di dare attuazione alla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 rappresenti una forma di corretta amministrazione dell'ente medesimo².

La scelta è in linea con quanto previsto dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PAT 2014-2016 e dalla Circolare PAT d.d. 25.11.2013 (lettera prot. n. 0007176 di data 25.11.2013).

L'applicazione della disciplina in parola viene rimessa al **Giudice Penale**, con il coinvolgimento diretto, per tutto quanto concerne la pubblica accusa, del **Pubblico Ministero**.

Sistema sanzionatorio. La tipologia delle sanzioni previste è diversificata a seconda della natura e della gravità dell'illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all'ente si prevedono (art. 9):

1. la sanzione pecuniaria;
2. le sanzioni interdittive;
3. la confisca;
4. la pubblicazione della sentenza.

La **sanzione pecuniaria** viene applicata per quote in numero né inferiore a 100, né superiore a 1000. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le **sanzioni interdittive** sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività³;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali

² Aderendo a quest'opinione, il Tribunale di Milano, Sez. VIII, con sent. 13 febbraio 2008, n. 1774 ha statuito che gli amministratori di una società possano essere chiamati a risarcire i soci qualora l'ente, a causa della mancata adozione del Modello organizzativo, non abbia potuto fruire dell'efficacia esimente ad esso riconosciuta e, pertanto, sia incorso in una condanna per uno dei reati-presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

³ Per le società che esercitano attività bancaria, cfr. anche l'art. 97-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; per SIM, SGR e SICAV, cfr. l'art. 60-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; per le assicurazioni, cfr. l'art. 266 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

alla commissione dell'illecito⁴;

3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere **applicate in via cautelare** quando (art. 45, comma 1) «*sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede*». In questo caso, «*il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*».

L'ultimo comma della norma citata prevede che, «*in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata*».

È semplice immaginare quali possano essere le conseguenze financo per la "sopravvivenza" dell'ente nel caso una sanzione interdittiva sia applicata, in via cautelare, su istanza del Pubblico Ministero: l'ente, *prima del giudizio*, rischia l'interdizione dall'esercizio di un'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrattare con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi. Se sussistono le condizioni di cui all'art. 15, l'ente rischia il commissariamento.

Destinatari della disciplina. L'art. 1 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la normativa si applichi agli enti forniti di personalità giuridica nonché alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione di tale normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti e sindacati).

La FONDAZIONE EDMUND MACH non rientra in alcuna delle esenzioni previste dall'art. 1 co.3 D. Lgs. 231/2001 e, quindi, è ente rispetto al quale la normativa in questione trova applicazione.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge Provinciale n. 14/2005, poi, «*è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato*». Anche per tale motivo la Fondazione rientra quindi tra i soggetti cui può essere applicata la speciale normativa in tema di responsabilità amministrativa derivante da reato.

Qualora il reato sia stato commesso **all'estero**, a norma di quanto previsto dall'art. 4 del

⁴ Cfr., anche per questa ipotesi, i richiami di cui alla nota che precede.

D. Lgs. n. 231/2001, l'ente sarà chiamato a risponderne in Italia, salvo che nei suoi confronti non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso il fatto.

Reati presupposto. Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- reati commessi nei rapporti con la P.A.⁵;
- reati connessi alla criminalità informatica (c.d. “*cyber crimes*”)⁶;
- i reati associativi, in precedenza presenti come reati presupposto per le sole fattispecie di natura transnazionale⁷;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo⁸;
- reati contro l'industria ed il commercio⁹;
- alcune fattispecie di reati in materia societaria¹⁰;
- reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico¹¹;
- delitti di mutilazione degli organi genitali femminili¹²;
- delitti contro la personalità individuale¹³;
- reati relativi all'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (cd. delitti di *market abuse*)¹⁴;
- reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹⁵;
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità

⁵ Artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione, l'ambito di applicazione del Modello Organizzativo va esteso a tutti i reati considerati nella L. n. 190/2012, indipendentemente dal fatto che essi siano richiamati anche dal D. Lgs. n. 231/2001. Si veda la sezione dedicata alla prevenzione della corruzione.

⁶ La Legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-*bis*.

⁷ La Legge 15 luglio 2009, n. 24 – c.d. Pacchetto Sicurezza – ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 24-*ter*.

⁸ La Legge 23 novembre 2001, n. 409 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*bis*.

⁹ La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 un nuovo art. 25-*bis*1.

¹⁰ Il D. Lgs. 61/2002 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*ter*, modificato da ultimo con la L. 69/2015.

¹¹ La Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

¹² La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quater*1.

¹³ La Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquies*, successivamente modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38.

¹⁴ La Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexies*.

¹⁵ La Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, poi modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio¹⁶;

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹⁷;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁸;
- reati ambientali¹⁹;
- reati relativi all'impiego di manodopera irregolare²⁰;
- reati transnazionali, per come definiti dall'art. 3 della L. n. 146/2006²¹.

L'elenco dei reati-presupposto, come si può notare, è in continua estensione ed impone una continua analisi, da parte dell'OdV, sull'idoneità ed efficace attuazione del Modello, in relazione all'evoluzione della disciplina di riferimento.

¹⁶ Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della Terza Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *octies*, modificato in seguito con la L. 186/2014, che ha introdotto il nuovo delitto di autoriciclaggio.

¹⁷ La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *novies*.

¹⁸ La Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha ratificato la Convenzione Onu contro la corruzione del 2003, ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *decies*.

¹⁹ Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *undecies*, *aggiornato di recente a seguito della L. 68/2015*.

²⁰ Il D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25- *duodecies*.

²¹ Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. La responsabilità degli enti è prevista dall'art. 10 della L. n. 146/2006.

2. La struttura della FONDAZIONE EDMUND MACH

2.1 Costituzione, finalità ed assetto amministrativo della FONDAZIONE EDMUND MACH.

La costituzione della Fondazione è stata promossa dalla LP 14/2005, con la finalità di promuovere, realizzare e sviluppare attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, d'istruzione e formazione, nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, in continuità con scopi e finalità dell'Istituto Agrario S. Michele all'Adige. Ai sensi dell'art. 1 co. 2 dello Statuto "la Fondazione è qualificata come ente di ricerca regionale".

Per perseguire le predette finalità, la Fondazione, senza scopo di lucro, svolge primariamente le seguenti attività (art. 3 Statuto):

- a) istruzione e formazione rientrante nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, alta formazione professionale, formazione a carattere universitario e post-universitario, formazione permanente, nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, nel rispetto delle disposizioni previste per il riconoscimento delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali;
- b) consulenza tecnico-economica e di sviluppo secondo modalità definite da regolamento;
- c) ricerca e sperimentazione scientifica;
- d) trasferimento tecnologico e dell'innovazione, nonché sostegno alla creazione di nuove imprese;
- e) studi socio-economici, contabilità agraria e analisi della gestione aziendale, analisi chimico-agrarie e monitoraggio ambientale;
- f) attività di ispezione, controllo e certificazione di prodotti, processi e sistemi di gestione del settore primario e delle filiere collegate, in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali che regolano il funzionamento degli organismi di certificazione/controllo, mantenendo i relativi accreditamenti presso le istituzioni preposte. Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza di dette attività, ne è affidata la funzione di indirizzo e supervisione ad un organo collegiale specifico, composto dai rappresentanti delle parti aventi interesse alle attività realizzate: produttori, consumatori, autorità di regolamentazione di riferimento nei settori di operatività;
- g) produzione agricola, in particolare nei settori della viticoltura e della frutticoltura con vendita della frutta, del vino e dei distillati nonché di altri prodotti agricoli e forestali.

La Fondazione è iscritta alla Camera di Commercio di Trento con partita IVA 02038410227 ed ha attualmente la propria sede legale in Via E. Mach, n. 1 a San Michele all'Adige (TN). Per facilitare la frequenza di alunni residenti in comuni decentrati, la Fondazione dispone di alloggi e strutture ad uso foresteria (convitto studentesco presso la sede centrale di San Michele all'Adige, Maso Kinderleit a San Michele all'Adige, foresteria di Casalino di Vigalzano – Pergine, foresteria presso l'Azienda agricola). La

Fondazione dispone altresì di alcuni appezzamenti distribuiti sul territorio (Azienda Agricola Maso Togn, Azienda Agricola Spagolle, Azienda Agricola Navicello).

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 12 membri (compreso il Presidente), dei quali: 1 designato dalle minoranze del Consiglio provinciale; 1 designato dal personale in servizio presso la Fondazione; 1 designato dall'Unione diplomati Istituto Agrario S. Michele all'Adige (UDIAS); 3 designati dagli organismi rappresentativi delle cooperative di produzione agricola; 5 designati dalle organizzazioni professionali agricole; il Presidente è nominato dalla Giunta provinciale.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, sia di fronte a terzi che in giudizio (art. 10 Statuto).

Altri Organi della Fondazione sono: il Comitato scientifico, il Comitato per l'istruzione e la formazione, il Collegio dei revisori (nominato dalla Giunta provinciale), il Collegio del fondatore e dei sostenitori²².

La Fondazione ha una struttura organizzativa articolata in più Centri e Servizi. A capo di tale struttura la Fondazione nomina un Direttore Generale, che assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. A capo di ciascun Centro/ Servizio è preposto un Dirigente o un responsabile, che assume la responsabilità tecnica e gestionale delle attività.

2.2. Inquadramento giuridico della FONDAZIONE EDMUND MACH.

Con la creazione della Fondazione Edmund Mach, la PAT ha voluto porre in essere un ente strumentale alla Provincia (L.P. 3/2006)²³ con personalità giuridica di diritto privato, d'interesse pubblico senza fini di lucro (L.P. 14/2005).

Ai sensi della L.P. 14/2005, istitutiva della FEM, *“la Provincia e l'Istituto agrario San Michele all'Adige promuovono la costituzione di una fondazione denominata “Fondazione Edmund Mach”, quale ente d'interesse pubblico senza fini di lucro. Con questa legge è riconosciuta alla fondazione la personalità giuridica di diritto privato”*. (art. 9).

La qualifica di ente di diritto privato non esclude che in determinati settori debba essere applicata la disciplina pubblicistica²⁴.

²² Ad oggi nessun socio sostenitore è entrato nel Collegio. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 dello statuto, le sue funzioni sono svolte dalla Provincia autonoma di Trento.

²³ Ai sensi dell'art. 33 della LP 3/2006, la FEM è considerata ente strumentale della PAT (si veda anche la tabella di cui all'all. A, pt. 7 – ricerca scientifica).

²⁴ Il ricorso, da parte delle PPAA, a strumenti privatistici per il perseguimento di finalità pubblicistiche è andato crescendo negli ultimi decenni, creando uno scardinamento delle categorie pubblicistiche classiche, improntate ad un agire tipico autoritario, e sollevando difficoltà nell'individuazione degli stessi confini della nozione di pubblica amministrazione. Come rilevato recentemente dalle SS.UU. «... è innegabile, nondimeno, che si possano determinare dei problemi quando il modello giuridico formale entra in tensione con il fenomeno economico sottostante, come non di rado accade proprio nel caso in cui lo Stato o altro

Il contesto giuridico in cui si pone la Fondazione è, dunque, del tutto peculiare. Essa assume, infatti, diverse vesti a seconda delle attività svolte e dei soggetti con i quali si rapporta.

La Provincia Autonoma di Trento vanta sulla Fondazione un controllo basato sulla legge istitutiva, sugli strumenti statutari, sugli organi sociali, su direttive vincolanti. In tale veste, la Fondazione è un interlocutore diretto e privilegiato della Provincia Autonoma di Trento.

Al contempo, la Fondazione si pone come “ente d’interesse pubblico” in quanto creato per fini non industriali o commerciali e governato da soggetti di nomina pubblica. Questo fa della Fondazione un soggetto tenuto a rapportarsi, ad esempio, con il mercato dei fornitori (siano essi fornitori di lavori, beni o servizi) come un acquirente pubblico ponendo in essere procedure di gara trasparenti, imparziali e finalizzate ad assicurare la massima concorrenza nel mercato.

La Fondazione può essere qualificata anche come “operatore economico”, ossia soggetto che pone sul mercato i propri beni e servizi. Quindi la Fondazione è anche soggetto che partecipa a gare bandite da terzi o conclude accordi e *partnership* con soggetti privati o pubblici.

La Fondazione ha diverse partecipazioni. Tra di esse si rammentano: il Consorzio Innovazione Frutta, il Distretto Tecnologico Trentino, CSQA Certificazione, il Consorzio Innovazione Vite, il Consorzio Trentino Piscicoltura. La Fondazione è altresì coinvolta nell’amministrazione della Fondazione De Bellat.

Infine, la Fondazione è attiva nella creazione e nel supporto di nuove iniziative imprenditoriali collegate alla propria attività di ricerca e trasferimento tecnologico (*start up* o *spin off*).

Essa può dunque essere considerata:

- **amministrazione pubblica** ai sensi della L. 196/2009 – Legge di contabilità e finanza pubblica²⁵;
- **organismo di diritto pubblico** e, di conseguenza, **stazione appaltante**, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE²⁶;
- **pubblica amministrazione**, solo limitatamente all’attività di pubblico interesse

ente pubblico assume una partecipazione in una società per perseguire in tal modo finalità di rilevanza pubblica» (Cass. Civ., SSUU, sentenza d.d. 19.12.2009 n. 26806).

²⁵ L’elenco è pubblicato annualmente dall’ISTAT; quello attuale - Gazzetta ufficiale n. 210 del 10/9/2014 -, ha collocato la FEM nella categoria *Altre amministrazioni locali*.

²⁶ A ciò si aggiunga che l’art. 33, comma 2 *ter* della LP 3/2006 recita: «*Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici), per l’acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia*».

disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ai fini dell'applicazione della L. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- **ente di diritto privato in controllo pubblico**, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal PNA, attuativo della L. 190/2012– Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, limitatamente alle parti in cui tali enti sono previsti esplicitamente come destinatari (Modelli di prevenzione della corruzione; adempimenti di trasparenza; inconfiribilità per incarichi dirigenziali; incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali; formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA);

- **ente privato in controllo pubblico**, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 39/2013 – Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Quanto qui succintamente detto fa del Modello di organizzazione, gestione e controllo della FONDAZIONE EDMUND MACH uno strumento del tutto atipico, creato per contemperare ed amalgamare le diverse “nature” della Fondazione e con l'intento sia di assolvere ai compiti esimenti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che di non limitare gli spazi di libertà organizzativa che la legge lascia alla Fondazione.

2.3. L'organizzazione interna della FONDAZIONE EDMUND MACH.

La Fondazione ha un assetto organizzativo caratterizzato da più **Centri** e **Servizi**, ciascuno affidato alla guida di un Dirigente ed articolato in più unità, tutti facenti capo alla **Direzione Generale** (cui afferiscono direttamente gli incarichi speciali di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile Qualità dei laboratori, ed a sua volta ripartita in più Uffici – strutture di secondo livello – di supporto a tutte le strutture di primo livello), sotto l'indirizzo della **Presidenza**.

2.3.1. Presidenza.

Come recita l'art. 10 dello Statuto, *«il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Egli assicura il regolare funzionamento della Fondazione, svolge funzioni di impulso e coordinamento in conformità agli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio di amministrazione. Al Presidente competono tutti i poteri non riservati dallo statuto ad altri organi e può delegare determinati atti o la cura di particolari settori di attività a consiglieri o dirigenti della Fondazione. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, determina l'ordine del giorno e dispone l'istruttoria degli atti. Al Presidente competono tutti i poteri di sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio, le relazioni accompagnatorie, i piani*

pluriennali di investimento, la nomina del Direttore generale e dei Dirigenti, nonché del Comitato scientifico e del Comitato per l'istruzione e la formazione. In caso di necessità e urgenza, il Presidente adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole a ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva».

2.3.2. Direzione Generale.

Come recita lo Statuto, «a capo della struttura organizzativa la Fondazione nomina un Direttore Generale» (art. 17), egli “assume la visione unitaria degli indirizzi e degli obiettivi varati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente ed è chiamato a rispondere della loro attuazione complessiva. [...] Svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei dirigenti in ordine al perseguimento degli obiettivi e all’attuazione dei piani e programmi della Fondazione. A ciascuna struttura è preposto un Dirigente o un responsabile, che assume la responsabilità tecnica e gestionale delle attività» (art. 18).

Come si evince dal ROF, «Il Direttore generale esegue le deliberazioni ed attua gli indirizzi dettati dagli organi collegiali. Svolge funzioni di guida, coordinamento ed impulso nei confronti dei Dirigenti delle strutture della Fondazione. La posizione di Direttore generale comporta il controllo degli atti attinenti alla funzionalità amministrativa e gestionale della Fondazione. In caso di inadempimento, previa diffida, adotta in via sostitutiva gli atti di competenza delle strutture della Fondazione. Nello svolgimento delle funzioni provvede, fra l’altro, a: a) svolgere le funzioni di Segretario degli organi collegiali di cui all’art. 2; b) rappresentare la Fondazione nelle relazioni sindacali; c) sottoscrivere i contratti collettivi di lavoro; d) nominare le commissioni di selezione e di progressione del personale; e) adottare i provvedimenti relativi alla progressione economica e di carriera del personale; f) stipulare i contratti di assunzione del personale; g) attribuire i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e dai criteri e parametri dettati dai competenti organi collegiali; h) applicare le sanzioni disciplinari previste dai contratti e dai regolamenti su segnalazione dei Dirigenti; i) affidare collaborazioni per le attività di competenza nell’ambito del budget assegnato; j) adottare, sentiti i Dirigenti interessati, i provvedimenti di trasferimento del personale tra le strutture di primo livello; k) acquistare e vendere beni mobili e servizi per l’intera Fondazione, nei limiti della procura assegnata, salvo quanto previsto per l’Azienda agricola; l) affidare consulenze e incarichi professionali per un importo superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro in ragione annua» (art. 13).

Come si precisa nell’allegato A del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione (“ROF”) e come emerge dall’Organigramma, «afferiscono alla Direzione generale i Servizi e Centri nonché, con dipendenza diretta, gli incarichi speciali di “Qualità dei laboratori” e di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (RSPP), le strutture di secondo livello Ufficio risorse umane, Ufficio Pianificazione Immobiliare e Servizi Operativi, Ufficio Manutenzione e Azienda agricola» (p. 3/17).

La collocazione del Direttore Generale in posizione apicale ed il potere di agire in nome e per conto della Fondazione, con ampi poteri di spesa, è stata formalizzata nella procura conferitagli dal Presidente.

L'Ufficio Risorse umane si occupa di selezione, reclutamento, gestione, trattamento giuridico-economico, formazione e sviluppo delle risorse umane e si articola nelle seguenti tre Unità: Unità assunzione e gestione risorse umane, Unità gestione paghe e presenze, Unità sviluppo risorse umane (ROF, All. A, p. 4/17).

L'Ufficio Pianificazione Immobiliare e Servizi Operativi provvede a: "gestire i rapporti di carattere generale con la Patrimonio del Trentino S.p.A.; progettare e realizzare, anche attraverso il supporto di professionisti esterni, nuovi sistemi di produzione energetica; tenere i registri inventariali dei beni di proprietà o a disposizione della Fondazione; gestire l'accettazione e la distribuzione della corrispondenza; gestire le attività di approvvigionamento, stoccaggio, spedizione e distribuzione dei materiali." (ROF, All. A, pp. 4/17).

L'Ufficio Manutenzione provvede a: «effettuare la manutenzione ordinaria²⁷ dei fabbricati della Fondazione, compresi gli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, su richiesta della Direzione generale e dei Dirigenti. Tali interventi hanno priorità di spesa e di esecuzione; redigere gli elaborati tecnici concernenti gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e curare la procedura amministrativa per l'ottenimento dei permessi necessari alla loro realizzazione; realizzare interventi di installazione di attrezzature e suppellettili; gestire il sistema di riscaldamento e raffrescamento degli edifici della Fondazione e dei sistemi di fornitura e produzione dell'energia elettrica; sovraintendere al servizio di vigilanza dei fabbricati, sia in sede centrale che periferica; gestire la manutenzione del parco macchine; gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e delle problematiche gestionali connesse; curare la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle foresterie della Fondazione; curare la cartellonistica stradale interna anche presso le strutture periferiche; curare l'allestimento temporaneo di strutture per manifestazioni ed eventi in sede centrale, periferica e presso altre strutture ove necessario; gestire il sistema di accesso ai fabbricati da parte del personale in sede centrale e periferica; gestire la telefonia fissa» (ROF, All. A, p. 5/20).

Secondo la procedura Manutenzioni per la Sicurezza (PGS_07) «il Responsabile dell'Ufficio Servizi Tecnici [o Ufficio Manutenzione] ha il compito e la responsabilità di garantire la manutenzione degli immobili di proprietà della FEM e di quelli in godimento alla stessa, comprese le utilities (riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, impianti antincendio, ecc.), nonché dei mezzi e delle attrezzature assegnate. Inoltre ha il compito di collaborare con il SPP nell'individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio insiti nell'utilizzo delle infrastrutture e all'individuazione di adeguate

²⁷ La manutenzione straordinaria è di competenza di *Patrimonio del Trentino*, secondo l'atto integrativo alla Convenzione quadro d.d. 17/10/2007 n. racc. 36.950 che regola i rapporti tra PAT, FEM e Patrimonio del Trentino S.p.A. Per interventi aventi un valore inferiore ad € 150.000,00, FEM agisce su procura di Patrimonio del Trentino S.p.A., sulla base di piani concordati.

misure di prevenzione» (PGS_07, p. 3).

L'**Azienda Agricola** è un dipartimento (struttura di secondo livello afferente alla Direzione Generale) dotato di particolare autonomia, in quanto diretta e coordinata da un responsabile munito di specifica procura, conferita dal Presidente della Fondazione, collocato in posizione di apicale con il compito di dirigere e coordinare la struttura in oggetto. L'Azienda agricola *«svolge una funzione a sostegno delle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca, di trasferimento tecnologico e didattica, nonché un'attività produttiva e commerciale. La gestione dell'Azienda agricola si ispira a principi di sostenibilità ambientale ed economica. Produce una gamma di vini e distillati rappresentativa dell'intero panorama enologico trentino. Garantisce all'interno della Fondazione la presenza di un'azienda sperimentale a conduzione biologica. Procedo autonomamente agli acquisti tipici dell'Azienda e alla vendita dei relativi prodotti, alle assunzioni di operai agricoli a tempo determinato di breve durata (inferiori alle 100 giornate).»* (ROF, All. A, p. 5/17). Per lo svolgimento delle proprie attività è articolata in due Unità: Coltivazioni e Cantina. Connesse all'Azienda agricola c.d. centrale vi sono diverse unità aziendali dislocate sul territorio; in ciascuno dei diversi corpi aziendali c'è un capo-squadra che funge da referente e si rapporta con il tecnico dell'Azienda centrale. Il capo-squadra ha il compito di organizzare il lavoro, coordinare il personale, garantire il rifornimento dei fattori produttivi e svolgere anche le funzioni di preposto in materia di sicurezza. Quasi tutti i capi squadra sono dotati di telefonino e/o PC aziendali, grazie a cui è possibile garantire un contatto quotidiano con l'Azienda centrale.

2.3.3. I centri.

2.3.3.1. Centro Istruzione e Formazione (CIF).

Come si evince dal ROF, all. A, p. 6/17 il Centro *«provvede all'organizzazione delle attività di istruzione e di formazione nelle materie agrarie, agroalimentari, ambientali e forestali. Tali attività sono collegate alla realtà territoriale del Trentino e si concretizzano in un'offerta formativa di istruzione tecnica e professionale di secondo ciclo e di istruzione universitaria, nonché di formazione, alta formazione e qualificazione professionale. Cura e gestisce il patrimonio librario ed i servizi forniti dalla biblioteca»*. Il CIF è struttura di primo livello, diretta da un Dirigente. Ad essa afferiscono le strutture di secondo livello: Dipartimento istruzione tecnica, Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola, Dipartimento Istruzione Post-secondaria e Universitaria (nel cui ambito è attivo il Corso di Laurea Interateneo UNITN-FEM in Viticoltura ed Enologia), Dipartimento di Supporto alla Didattica e all'Orientamento, Convitto e Biblioteca. Al CIF afferiscono laboratori di chimica e di trasformazione agroalimentare.

2.3.3.2. Centro di Ricerca e Innovazione (CRI).

Il Centro ricerca e innovazione è struttura di primo livello, diretta da un dirigente, cui afferiscono direttamente cinque Dipartimenti di Ricerca – strutture di secondo livello -

(Dip. Genomica e Biologia delle Piante da Frutto, Dip. Qualità Alimentare e Nutrizione, Dip. Agroecosistemi Sostenibili e Biorisorse, Dip. Biodiversità ed Ecologia Molecolare, Dip. Biologia Computazionale). *«La funzionalità multidisciplinare del Centro è garantita da una organizzazione a matrice realizzata attraverso l'integrazione trasversale dei Dipartimenti di Ricerca, che sono strutture di II livello, a loro volta organizzati in ventuno gruppi di ricerca e dodici piattaforme tecnologiche, declinati come progetti che hanno attività di durata predefinita, in fasi di svolgimento determinate (milestones) ed orientate all'ottenimento di prodotti misurabili.»* ROF, all. A, p. 8/17. Molteplici sono le attività di laboratorio svolte dal CRI.

Dal 2008 il CRI offre anche programmi di studio e ricerca di alto livello in un contesto di cooperazione scientifica nazionale ed internazionale tra i dottorandi e, più in generale, tra le istituzioni aderenti. Il Programma Internazionale di Dottorato in Genomica e Fisiologia delle Piante da Frutto (GMPF) vede accanto al CRI la collaborazione di altre 14 istituzioni da tutto il mondo (tra università e centri di ricerca).

2.3.3.3. Centro di Trasferimento Tecnologico (CTT).

Come si evince dal ROF, all. A, p. 12/20 il Centro è una struttura di primo livello, diretta da un Dirigente, ed *«opera nei comparti agricolo-zootecnico, forestale e ambientale svolgendo attività di sperimentazione, saggio e verifica di tecniche e tecnologie utili per l'implementazione di processi produttivi sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Organizza e gestisce le attività di trasferimento tecnologico e di consulenza tecnica per le imprese. La struttura del CTT è organizzata in due Dipartimenti di secondo livello e questi in un totale di 12 Unità. La Direzione del Centro è supportata da due uffici di secondo livello per le attività di presidio amministrativo, servizi interni, sviluppo e comunicazione»*.

Le Unità conducono, parallelamente alle attività di sperimentazione, servizi di consulenza esterna (sia in ambito privato che pubblico).

Al Centro afferiscono anche il Centro di Saggio, che ha ottenuto la certificazione di conformità alla buona pratica di laboratorio, nonché il Laboratorio della Fondazione Mach, che vanta certificazione Accredia, rientrante nell'elenco provinciale dei "Laboratori riconosciuti non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito di procedure di autocontrollo per le industrie alimentari". Annualmente è predisposto e diffuso in tutte le Unità un tariffario per le attività analitiche, sperimentali e consulenziali.

2.3.4. I Servizi.

2.3.4.1. Servizio Amministrativo (SA).

Il servizio, struttura di primo livello diretta da un dirigente, *«fornisce indirizzo, supporto e consulenza alle strutture della Fondazione per quanto concerne gli aspetti finanziari ed*

amministrativi: elaborazione dei documenti di pianificazione, rilevazione contabile dei fatti aziendali per la redazione del bilancio d'esercizio, controllo di gestione, dall'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture. Il Servizio amministrativo ha anche competenze legali, inclusa l'interfaccia con gli avvocati esterni per la gestione in giudizio delle controversie: consulenze, cause e ricorsi in sede di giurisdizione ordinaria e amministrativa; collabora nella redazione e modifica dei testi dei regolamenti. Gestisce l'accettazione e la distribuzione della corrispondenza». All'interno del Servizio amministrativo operano, in sinergia e collaborazione, e secondo le linee guida ed il coordinamento del Dirigente del Servizio 3 uffici:

- l'Ufficio Amministrazione, con le funzioni di indirizzare le attività amministrative e finanziarie nel rispetto delle normative in vigore; assicurare la definizione e l'applicazione delle politiche di bilancio, fiscali e patrimoniali; assicurare il migliore utilizzo ed il reperimento delle risorse finanziarie, gestendo i rapporti con le istituzioni competenti; definire le procedure contabili e operative, le politiche di ammortamento e gestione dei cespiti, secondo gli obiettivi definiti e nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali; elaborare e conservare i libri contabili e fiscali obbligatori; assicurare l'applicazione delle politiche di bilancio e la fondatezza dei dati amministrativi gestendo i contatti con auditor, società di revisione, consulenti legali, fiscali e tributari; predisporre il bilancio d'esercizio e la relativa documentazione amministrativa/finanziaria; garantire la disponibilità e la correttezza dei dati necessari allo svolgimento delle attività di pianificazione e controllo; supportare i Centri operativi nella rendicontazione delle attività/progetti; definire le linee guida relative a pagamenti/credito e supervisionare la raccolta delle risorse finanziarie, operando con le opportune istituzioni creditizie; garantire l'equilibrio finanziario dell'ente e la copertura del fabbisogno periodico di cassa ottimizzando la gestione della liquidità; richiedere e gestire i contributi e le assegnazioni finanziarie provinciali; garantire una adeguata gestione assicurativa a copertura del patrimonio aziendale; gestire i contratti di assicurazione (escluso INAIL e similari);

- l'Ufficio Pianificazione e Controllo, con le funzioni di supervisionare gli atti di pianificazione economica e di controllo direzionale; assicurare il rispetto dei tempi e la correttezza dei rapporti dei referenti del controllo di gestione dei Centri operativi; rendicontare il costo del personale/trasferte relativo ai progetti; assemblare il Piano pluriennale delle attività nei contenuti e nei tempi; supervisionare il processo di pianificazione economica e patrimoniale annuale delle attività; coordinare le attività di pianificazione e previsione, di bilancio e di controllo; controllare le risorse finanziarie e patrimoniali della Fondazione, incluso l'aggiornamento del modello di Controllo di gestione; affiancare i Centri operativi nel processo di rendicontazione delle attività/progetti, con particolare riferimento al costo del personale ed agli oneri indiretti; gestire le attività di controllo e liquidazione delle trasferte);

- l'Ufficio Acquisti, servizi generali e appalti con le funzioni di assicurare la disponibilità di beni/servizi/lavori nel pieno rispetto degli obiettivi e delle normative

applicabili, controllando le attività di acquisto ed approvvigionamento; pianificare, in accordo con i Dirigenti dei centri, istruire ed espletare le gare di appalto; archiviare e gestire la relativa documentazione/reportistica; definire e stipulare, secondo regole concorrenziali e nel rispetto del criterio di rotazione, accordi e convenzioni quadro per beni e servizi di carattere ricorrente; recepire leggi e normative che regolano i contratti di appalto; elaborare gli ordini di acquisto sulla base delle richieste di acquisto generate dal sistema informativo centrale; mantenere i rapporti con i fornitori negoziando le migliori offerte e inviando loro gli ordini di acquisto; svolgere attività di ricerca e di analisi di mercato relative ai prodotti/servizi necessari alla Fondazione; valutare, in accordo con l'Ufficio Amministrazione, le prestazioni dei fornitori; gestire in accordo con l'Ufficio Amministrazione, l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori, attraverso il sistema informativo centrale; predisporre e stipulare gli atti contrattuali e provvedere alla loro raccolta, registrazione e trascrizione, nonché tenere il relativo registro; assicurare la fornitura dei servizi generali quali pulizie, servizi di ristorazione, contratti di locazione e comodato di beni mobili ed immobili registrati (ROF, all. A, p. 15/17).

2.3.4.2. Servizio Sistemi Informativi Organizzazione e Comunicazione (SIOC).

Come si evince dal ROF, all. A, p. 19/20, il servizio, struttura di primo livello diretta da un dirigente, *«cura il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi informativi della Fondazione. Assicura le funzioni di ufficio stampa, di comunicazione e di relazione esterna»*.

Il Servizio si articola in 3 Uffici di secondo livello:

- l'Ufficio Sistemi informativi, con le funzioni di promuovere e coordinare la gestione e lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture informatiche e telematiche di carattere generale, adottando, in accordo con le strutture operative, le soluzioni atte a favorire lo sviluppo e l'informatizzazione delle procedure interne, il miglioramento dei servizi di rete, la connessione con le reti esterne nel rispetto dei principi di sicurezza e delle normative dello specifico settore; gestire i sistemi informativi di base, ed attività di sviluppo in risposta alle necessità evolutive espresse dai Centri; curare e fornire supporto ed assistenza tecnica per hardware ed applicativi standard, favorire la formazione informatica di base per il personale della Fondazione; provvedere all'attività di collegamento con soggetti terzi relativamente alla fornitura di beni o servizi informatici ed all'aggiornamento tecnologico delle infrastrutture esistenti, promuovendone l'ammodernamento e la propensione all'evoluzione in architetture distribuite; gestire e sviluppare le infrastrutture comunicazione unificata per i servizi di telefonia mobile e Voip, nonché le infrastrutture multimediali di video comunicazione, proiezione e streaming;
- l'Ufficio Comunicazione e relazioni esterne, con le funzioni di gestire i rapporti con i soggetti esterni –locali ed internazionali– alla Fondazione e promuovere l'immagine aziendale all'interno e all'esterno della Fondazione anche in collaborazione con agenzie; svolgere attività di pubbliche relazioni a livello nazionale ed internazionale; collaborare

nell'organizzazione di fiere, convegni, manifestazioni, ecc.; organizzare le visite guidate all'interno della Fondazione; gestire e coordinare la comunicazione istituzionale, in collaborazione con i Centri operativi; fungere da sportello informativo per gli utenti esterni con riferimento alle attività istituzionali, fornendo anche indicazioni sulle strutture e sui relativi responsabili; svolgere le attività di norma identificate come ufficio stampa, coordinando i rapporti con gli organi di informazione, attraverso comunicati stampa, materiale foto-video, interviste, conferenze stampa, contributi giornalistici e garantendo l'informazione attraverso diversi mezzi informativi; gestire i rapporti con le scuole di agricoltura di lingua tedesca; suggerire regole per l'immagine coordinata della Fondazione; garantire la presenza e le strategie di comunicazione della Fondazione sui principali canali e media e curare i Social Network e gli strumenti di comunicazione web; collaborare alle decisioni per l'adozione di strumenti e applicazioni funzionali alle attività di Comunicazione, in stretto rapporto con l'Ufficio Sistemi informativi. L'Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne riferisce funzionalmente anche alla Presidenza e alla Direzione Generale per le attività dalle stesse individuate come strategiche.

3. Il Modello FONDAZIONE EDMUND MACH.

3.1. La costruzione del Modello FONDAZIONE EDMUND MACH.

Durante la primavera del 2014 la Fondazione ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto, integrato da quanto previsto dalla novella legislativa della L. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, del Piano Nazionale Anticorruzione (in attuazione della L. 190/2012). Tali fasi sono state curate da un apposito gruppo di lavoro, composto da soggetti interni alla Fondazione (individuati dal Responsabile anticorruzione) ed affiancato da un consulente esterno.

La Fondazione ha deciso di procedere con la sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione dei processi sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi interni, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di oggettiva individuazione delle aree a rischio, tenendo conto delle dinamiche concrete dell'attività della Fondazione, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1) **Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis")**, attuata attraverso il previo esame della documentazione interna ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura della Fondazione, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.). È stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Fondazione allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi dell'assetto attuale della Fondazione, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i reati. Se ne è ricavata una rappresentazione dei processi sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità. I processi sensibili della Fondazione sono quelli descritti al successivo cap. 4.

2) **Effettuazione della "gap analysis"**. Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai processi sensibili), delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001 e della L.190/2012, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure) e dei requisiti

organizzativi essenziali per la definizione di un modello “specifico” di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

3) **Predisposizione del Modello.** Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti speciali”, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001. Il piano di prevenzione della corruzione è integrato nella parte speciale relativa ai reati contro la pubblica amministrazione.

3.2. La funzione del Modello.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consente alla Fondazione di potere beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi statutari, consulenti e *partner*, che operino per conto o nell’interesse della Fondazione nell’ambito dei processi sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del *Codice dei valori e dei comportamenti* e alle altre norme e procedure interne (oltre che alla Legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione stessa.

La Fondazione intende censurare ogni comportamento che si discosti da quanto previsto dal presente Modello (nei suoi principi generali, nelle procedure di parte speciale, ed in tutti gli atti, procedure, regolamenti ivi richiamati). A tal fine ha predisposto un apposito sistema disciplinare (vedi Cap. 7).

3.3. Principi ed elementi ispiratori del Modello.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is*”) esistenti ed operanti all’interno della Fondazione, qualora giudicati idonei ai fini preventivi qui considerati.

Il presente Modello si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance*.

I principi cui il Modello si ispira sono:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'attribuzione ad un organismo di vigilanza (OdV) collegiale e misto nella sua composizione (personale interno e esterno alla Fondazione) del compito di promuovere l'efficace attuazione del Modello;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- la messa a disposizione del OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica da parte dell'OdV del funzionamento del Modello, con conseguente suggerimento degli aggiornamenti che dovessero essere ritenuti necessari;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.4. L'adozione del Modello FONDAZIONE EDMUND MACH e sue successive modifiche.

Il presente Modello è stato adottato con la delibera del Consiglio di Amministrazione. Con la **medesima** delibera è stato nominato l'Organismo di Vigilanza.

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo di governo, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. I Processi Sensibili della FONDAZIONE EDMUND MACH.

Per l'elaborazione della valutazione dei rischi da reato nell'ambito delle attività svolte nella Fondazione si è proceduto attraverso:

- l'esame della documentazione interna esistente (deleghe di funzioni, procure, incarichi, regolamenti, procedure);
- una serie di incontri del Gruppo di Lavoro (d.d. 23.04.2014, 19.05.2014, 25.06.2014, 25.08.2014, 3.9.2014, 27.11.2014), incaricato della stesura di una proposta di Modello;
- interviste con i soggetti chiave dell'organizzazione (le interviste si sono svolte nelle date: 19.05.2014: dott. F. Pinamonti – direttore AZA –, dott. M. Pontalti – dirigente CTT –, dott.ssa E. Rossi – RSPP –, ing. P. Mattioli – consulente esterno con funzioni di RSGS –, dott. M. Covi e dott.ssa A. Banetta – nelle funzioni, rispettivamente, di RSGA ed assistente in CIF –; 16.07.2014: dott. M. Carnevali – all'epoca dirigente SIOC –, dott. A. Pironti – consulente legale interno, afferente alla Direzione del CRI –, dott. Marco Dal Rì – dirigente CIF –, dott. G. Fauri – responsabile Ufficio risorse umane in DG –; 29.07.2014: dott.ssa Bernelli – presidente Collegio dei Revisori –, dott. R. Viola – dirigente CRI –, dott. D. Barbacovi e dott. G. Fauri – Ufficio risorse umane in DG –, dott. M. Fezzi – Direttore Generale di FEM).

Per tutti i settori si è fatto riferimento ai documenti posti ad oggi in condivisione dal Gruppo di Lavoro (in apposita cartella dedicata) ed ai risultati delle interviste effettuate. Di seguito verranno elencate le aree di rischio specificamente individuate.

4.1. Presidenza.

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) della Fondazione ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014)
- Organigramma
- Disposizione del Presidente n. 3, d.d. 09.09.2014 in materia di “Adeguamento alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in merito agli amministratori di sistema” e relativi allegati.
- Colloqui ed interviste

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il***

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); di frode informatica (art. 640 *ter* cp). Il CdA ed il Presidente sono titolari di un ampio potere gestorio ed hanno accesso telematico alla documentazione della Fondazione. Nonostante si possa ritenere un rischio “diffuso”, connaturato alla funzione istituzionale più che alla concreta attività gestoria – che è di competenza specifica dei singoli Dirigenti (art. 18, comma 4 Statuto FEM) –, è da rilevare come sia competenza del CdA valutare e, conseguentemente, presentare la proposta di attività da finanziare nel contesto dell’Accordo di programma, stipulato con la PAT.

– **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito dei dati** – esiste un’area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quinquies* cp, in quanto la Fondazione non presta servizi di certificazione di firma elettronica; anche in tal caso si tratta di rischio “diffuso”.

– **in relazione al disposto dell’art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone. Va invece escluso il rischio della commissione dei reati di associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti indicati agli artt. 600, 601, 602 cp e 12, comma 3 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, comma 6 cp); di associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* cp); di scambio elettorale politico–mafioso (art. 416 *ter* cp); di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cp); dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 *bis* cp ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste da tale articolo; di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 309/1990); dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cpp.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Presidente ha contatto frequente con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp) e concussione (art. 317 cp). FEM agisce quale soggetto pubblico in relazione alla procedura di selezione del personale docente e ricercatore; rilascia certificati e attribuisce vantaggi economici;

applica inoltre la disciplina pubblicistica in materia di appalti. Alla luce del particolare statuto giuridico di FEM (ente di diritto privato, soggetto a disciplina pubblicistica in determinati settori) il rischio di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cp) è presente in FEM sia quale soggetto pubblico, che quale soggetto privato.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter*, comma 1 lett. s *bis*) – *corruzione tra privati* – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di cui all'art. 2635, comma 3 cc. Tale disposizione punisce chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società affinché questi, a seguito della dazione o della promessa, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, così cagionando nocimento alla società amministrata o controllata.**

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – *falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*** – esiste un'area di rischio solo con riferimento al reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp). L'uso del contante, infatti, è evenienza possibile, benché rara. Non sussiste, invece, il rischio della commissione degli altri reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp); di alterazione di monete (art. 454 cp); di contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cp); di fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cp); di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cp); di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cp); di alterazione di monete (art. 454 cp). Quanto ai valori di bollo, essi non vengono utilizzati dalla Presidenza e quindi non sussiste il rischio legato ai reati di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp) e di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp). Non sussiste nemmeno il rischio di commissione dei reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni contraffatti (art. 473 cp) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp), in quanto le condotte criminose non sono riferibili alle attività istituzionali della Presidenza;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti contro l'industria e il commercio*** – non si ritiene sussistente il rischio della commissione dei reati ivi previsti, che consistono in: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* cp); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* cp); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* cp) e frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp). Trattasi, infatti, di reati volti a tutelare l'esercizio dell'industria e del commercio, che non sono

attività di pertinenza della Presidenza.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). L’approvazione dei bilanci è, infatti, competenza del CdA (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), che viene coadiuvato dall’Ufficio Amministrazione e dall’Ufficio Pianificazione e controllo (Regolamento FEM_AllegatoA:CdA_20_11_13, pp. 16–17/20), appartenenti al Servizio Amministrativo. Non sussiste, invece, il rischio della commissione dei reati di impedito controllo (art. 2625 cc); formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cc); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cc); illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cc); omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 bis cc); ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc). Trattasi, infatti, di reati posti a tutela del capitale sociale (del quale la Fondazione non è dotata) oppure che presuppongono forme di controllo assembleari (l’illecita influenza sull’assemblea) o pubbliche (l’ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) assenti nella Fondazione. Sussiste poi un’area di rischio con riferimento al reato di aggio (art. 2637 cc), in ragione del fatto che potrebbero essere diffuse notizie o potrebbero essere tenuti altri comportamenti artificiosi suscettibili di influire sul valore di strumenti finanziari relativi a società o consorzi partecipati dalla Fondazione.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all’art. 583 bis cp.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 bis cp), pornografia minorile (art. 600 ter cp) e detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 quater1. cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp); adescamento di minorenni (art. 609 undecies cp). Da un lato si tratta di reati difficilmente configurabili nell’ambito dell’esercizio di un’impresa lecita; dall’altro non pare ipotizzabile che alcuno di tali reati, benché eventualmente posto in essere da un soggetto afferente a FEM, possa essere commesso nell’“interesse” o a “vantaggio” della Fondazione.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *abusi di mercato*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. Sebbene la scelta della Fondazione sia stata quella di individuare il Direttore Generale ed i Dirigenti delle diverse strutture quali “datori di lavoro a titolo originario” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, tuttavia, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione possa essere attinto da responsabilità penale per i reati di lesioni ed omicidio colposi dovuti a violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro. Ciò può accadere nel caso in cui l’atto di conferimento di procura venga giudicato inefficace oppure qualora l’evento infortunistico rappresenti la concretizzazione di un rischio che doveva essere prevenuto attraverso decisioni di carattere “strutturale”, ovvero aventi ad oggetto l’assetto organizzativo generale dell’ente, come tali di competenza solo del massimo organo amministrativo e non anche dei singoli Dirigenti.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 cp) in quanto il CdA e conseguentemente il Presidente (*che svolge funzioni di impulso e coordinamento, in conformità agli indirizzi programmatici approvati dal CdA*, art. 10 Statuto) provvedono all’acquisto o alla vendita di beni mobili ed immobili e approvano i piani pluriennali e di investimento (art. 8 Statuto).

– **in relazione al disposto dell’art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti in materia di violazione del diritto d’autore*** – esiste una generica area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d’autore previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a *bis*), 171 *bis* e 171 *ter* della L. n. 633/1941, pur trattandosi di un rischio che riguarda, nello specifico, talune attività interne. Non sussiste, invece, alcun rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 171 *septies* LDA – in quanto la Fondazione non è produttore o importatore di supporti – e 171 *octies* LDA – che si riferisce alle trasmissioni ad accesso condizionato.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione sia di fronte a terzi sia in giudizio.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 –**

reati ambientali – esiste un’area di rischio c.d. diffusa con riferimento ai reati ambientali, benché funzioni e poteri, relativi alla normativa sulla tutela dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), siano stati delegati ai singoli Dirigenti.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – benché anche in tal caso i poteri relativi alle assunzioni siano delegati ai singoli Dirigenti, può sussistere il rischio della commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998.

4.2. Direzione Generale

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Fondazione, ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014)
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Direttore generale (con atto notarile d.d. 24.10.2012, rep. n. 37.200, registrato al n. 13.466)
- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (d.d. 20.12.2011) e DVR *ex art.* 28 D. Lgs. n. 81/2008 (d.d. 13.11.2012)
- Intervista dott. M. Fezzi d.d. 29.07.2014

Processi sensibili

– **in relazione al disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); di frode informatica (art. 640 *ter* cp). Il Direttore Generale è infatti portatore di un ampio potere gestorio, oltre ad avere accesso telematico alla documentazione della Fondazione. Si rammenti come il principale metodo di finanziamento della Fondazione avvenga tramite l’Accordo di Programma, stipulato con la PAT.

– **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito dei dati** – esiste un’area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quinquies* cp, in quanto la Fondazione non presta servizi di certificazione di firma elettronica. La stessa procura specifica che, per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il

trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il Direttore Generale è responsabile “del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati”.

– **in relazione al disposto dell’art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Nello svolgimento delle proprie mansioni, infatti, il Direttore Generale può avere contatto con soggetti che rivestono la qualifica pubblicistica. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, il Direttore Generale della Fondazione può assumere tale qualifica in relazione al supporto, fornito dall’Ufficio risorse umane, nella procedura di selezione del personale docente e ricercatore e qualora venga applicata la disciplina pubblicistica in materia di appalti (Ufficio pianificazione immobiliare). Il direttore generale, così come gli altri dirigenti, presiede le commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sono responsabili del procedimento in fase di esecuzione dei relativi contratti, inoltre è coinvolto nella fase di progettazione dei contratti pubblici di lavori e, in alcune occasioni, anche di servizi e forniture; di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 ter cp) e concussione (art. 317 cp). Il rischio di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cp) è presente in tale area, sia quando si agisca in veste di soggetto pubblico, che in veste di soggetto privato.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 ter, comma 1, lett. s bis) – corruzione tra privati** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di cui all’art. 2635, comma 3 cc.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – anche in ragione del fatto che il Direttore Generale è responsabile delle strutture a lui sottostanti, esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp); di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp) e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp).

– **in relazione al disposto dell’art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro**

l'industria e il commercio – poiché alla Direzione Generale afferisce, con dipendenza diretta, la struttura di secondo livello Azienda Agricola (pur in presenza di procura specifica al relativo *Dirigente*) si ritiene sussistente il rischio della commissione dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* cp); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* cp); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* cp) e frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari**
– esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). Sussiste poi un'area di rischio con riferimento al reato di aggio (art. 2637 cc), in ragione del fatto che potrebbero essere diffuse notizie o potrebbero essere tenuti altri comportamenti artificiosi suscettibili di influire sul valore di strumenti finanziari relativi a società o consorzi partecipati dalla Fondazione.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater*¹ del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 *bis* cp.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quinqies* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 *bis* cp), pornografia minorile (art. 600 *ter* cp) e detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 *quater*¹ cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* cp); adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cp), commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – abusi di mercato** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. In qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b)

del D. Lgs. n. 81/2008, il Direttore Generale, come specificato altresì mediante atto di procura, è responsabile per ogni atto, adempimento ed obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). Al Direttore Generale è attribuito il compito di individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La Direzione di FEM, oltre al rispetto della legislazione vigente e cogente, ha inteso “*definire e adottare anche altre misure volontarie orientate a sostenere le proprie Politiche e a stimolare un sempre maggior rispetto sui temi della sicurezza a beneficio di tutte le parti interessate. Si è deciso pertanto di implementare ed applicare un efficace ed efficiente Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007*”. Esso consente, tra le altre cose, di coordinare i DVR adottati in ciascun Centro e Servizio facente capo a ciascun Dirigente (cui sono stati delegati, in qualità di datore di lavoro, poteri e funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). L’adozione del SGSL è stata voluta dalla Direzione Generale per poter assicurare: “*a. il rispetto di tutta la legislazione, della normativa cogente e dei regolamenti volontari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b. l’eliminazione e/o la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere esposti i Dipendenti e tutte le altre parti interessate (Direzione, Datori di Lavoro, Ricercatori, Studenti, Visitatori, Fornitori, ecc.); c. il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e della soddisfazione di tutte le parti interessate*” (MSGs, sezione_00, p.6).

– **in relazione al disposto dell’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 bis cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp) ed autoriciclaggio (art. 648 ter1 cp) per gli ampi poteri gestori attribuiti al Direttore Generale, in quanto la Direzione Generale può direttamente provvedere all’acquisto di beni, oltre a firmare i contratti di acquisto posti in essere dalle strutture direttamente afferenti alla Direzione Generale;

– **in relazione al disposto dell’art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti in materia di violazione del diritto d’autore** – pare esistere un’area di rischio specifica con riferimento ai reati in materia di diritto d’autore previsti dagli artt. 171, 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941, in ragione del diffuso uso di apparecchiature e programmi informatici.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001 – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque;

– **in relazione al disposto dell’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 – reati ambientali** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati ambientali. Per quanto attiene la normativa sulla tutela dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) la procura conferita al Direttore Generale comporta “*la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto*

dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti dalla Parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera". In particolare all'Ufficio Manutenzione, afferente direttamente alla Direzione Generale, competono le operazioni di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e delle problematiche gestionali connesse (ROF, All. 1, p. 5/17), oltre alla gestione del sistema di riscaldamento e raffrescamento e dei sistemi di fornitura e produzione dell'energia elettrica. Com'è emerso dall'intervista al dott Fezzi d.d. 29.07.2014, lo smaltimento dei rifiuti rappresenta oggi una criticità (soprattutto per gli adempimenti burocratici); non si esclude la creazione di un Sistema di Gestione Ambientale che interessi tutte le strutture di FEM, pur senza il raggiungimento della certificazione (attualmente solo il CIF è dotato di un SGA certificato).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – sussiste il rischio della commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. n. 286/1998, in ragione del fatto che l'Azienda Agricola è struttura afferente alla Direzione Generale.

Quanto alle strutture direttamente afferenti alla Direzione Generale si ritiene sussistano i seguenti rischi.

4.2.1. Ufficio Risorse Umane.

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014), in particolare all. B3 – Regolamento per l'effettuazione delle selezioni per l'assunzione dei docenti a tempo determinato ed indeterminato
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Direttore generale (con atto notarile d.d. 24.10.2012)
- Colloqui d.d. 16 e 29 luglio 2014 con il dott. Fauri (Responsabile Ufficio risorse umane)

Processi sensibili

– **in relazione al disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il**

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico – esiste un'area di rischio relativamente ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp) e di frode informatica (art. 640 *ter* cp).

– **con riferimento al gruppo di reati previsti dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito dei dati** – esiste un'area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall'art. 640 *quinquies* cp, in quanto la Fondazione non presta servizi di certificazione di firma elettronica;

– **in relazione al disposto dell'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati ivi previsti, in particolare nello svolgimento delle attività di selezione del personale, proprie dell'Unità Sviluppo risorse umane. I reati che possono essere commessi in tale area sono sia quelli di corruzione attiva che quelli di corruzione passiva, nel caso in cui FEM agisca quale Pubblica Amministrazione (ad esempio nei processi di selezione del personale docente).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter*, comma 1, lett. s *bis*) – corruzione tra privati** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di cui all'art. 2635, comma 3 cc. Il rischio è presente in tutte le Unità: assunzione e gestione risorse umane, gestione paghe e presenze, sviluppo risorse umane;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – pare potersi escludere l'esistenza di un'area di rischio con riferimento ai reati sopra citati; denaro contante e valori di bollo sono gestiti dalla tesoreria (in SA);

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati in oggetto, alla luce delle attività svolte dall'Ufficio.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari** – esiste un'area di rischio, limitatamente in ipotesi di concorso, con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). Benché l'approvazione dei bilanci sia competenza del CdA (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), l'Ufficio gestione paghe e presenze può influire sulle voci di spesa poste a bilancio;

- **in relazione al disposto dell’art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- **in relazione al disposto dell’art. 25 quater¹ del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all’art. 583 *bis* cp;
- **in relazione al disposto dell’art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 *bis* cp), pornografia minorile (art. 600 *ter* cp) e detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 *quater*¹ cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cp); adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cp), commessi nell’interesse o a vantaggio della Fondazione.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/2001 – abusi di mercato** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** – esiste un’area di rischio, benché molto ridotta, con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp;
- **in relazione al disposto dell’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio** – non sussiste un’area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*¹ cp), in quanto l’Ufficio Risorse Umane non ha poteri di spesa diretti;
- **in relazione al disposto dell’art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti in materia di violazione del diritto d’autore** – sussiste un’area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d’autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis* e 171 *ter* della L. n. 633/1941, in ragione del diffuso uso di apparecchiature e programmi informatici.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001 – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque;

- **in relazione al disposto dell’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 – reati ambientali** – l’area di rischio, con riferimento ai reati ambientali, appare irrilevante alla luce dell’attività svolta dall’Ufficio.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – può sussistere il rischio della commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998. L’area che maggiormente presenta tale rischio è individuata nell’Azienda Agricola, che gestisce le assunzioni del personale stagionale, supportata dall’Ufficio risorse umane.

4.2.2. Ufficio Pianificazione Immobiliare e Servizi Operativi.

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014)
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Direttore generale (con atto notarile d.d. 24.10.2012)
- Colloquio con Gruppo di Lavoro d.d. 25.05.2014

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); limitatamente, di frode informatica (art. 640 *ter* cp).
- **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito dei dati** – esiste un’area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quinquies* cp, in quanto la Fondazione non presta servizi di certificazione di firma elettronica.
- **in relazione al disposto dell’art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato

associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp) nello svolgimento delle attività di ottenimento dei permessi necessari alla predisposizione della documentazione tecnica per l'appalto di opere. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, la Fondazione può agire quale soggetto pubblico (essa è tenuta ad applicare il D. Lgs. 163/2006 in materia di appalti). Nello specifico l'Ufficio "*gestisce i rapporti di carattere generale con Patrimonio del Trentino S.p.A.*" (ROF, all. A, p. 4/17). Si ritiene quindi possa sussistere una situazione di rischio con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp) e concussione (art. 317 cp). Il rischio di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cp) è presente in tale area, sia quando si agisca in veste di soggetto pubblico, che in veste di soggetto privato.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter*, comma 1, lett. s *bis*) – *corruzione tra privati*** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di cui all'art. 2635, comma 3 cc.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – *falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*** – non pare sussistere un'area di rischio con riferimento ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp), né relativamente ai reati di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp) e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp). Denaro contante e valori di bollo sono gestiti dalla tesoreria (in SA).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti contro l'industria e il commercio*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati in oggetto, alla luce delle attività svolte da tale Ufficio.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – *reati societari*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati in oggetto, alla luce delle attività svolte da tale Ufficio.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 *bis* cp.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti contro la personalità individuale*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con

riferimento alla commissione dei reati in oggetto.

- **in relazione al disposto dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *abusi di mercato*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*** – esiste un'area di rischio marginale con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*** – non sussiste un'area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 cp), in quanto l'Ufficio Pianificazione Immobiliare non ha poteri di spesa diretti.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** – sussiste un'area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis* e 171 *ter* della L. n. 633/1941, in ragione del diffuso uso di apparecchiature e programmi informatici.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque;
- **in relazione al disposto dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *reati ambientali*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati ambientali. L'Ufficio progetta e realizza, anche attraverso il supporto di professionisti esterni, nuovi sistemi di produzione energetica.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare*** – benché i poteri relativi alle assunzioni siano delegati ai singoli Dirigenti, sussiste un'area di rischio relativa alla commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998.

4.2.3. Ufficio Manutenzione.

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)

- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014)
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Direttore generale (con atto notarile d.d. 24.10.2012)
- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, d.d. 20.12.2011; in particolare la procedura Manutenzioni per la Sicurezza (PGS_07)
- Colloquio con Gruppo di Lavoro d.d. 25.06.2014

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico*** – alla luce delle mansioni svolte dall’Ufficio, non pare sussistere un’ apprezzabile area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); di frode informatica (art. 640 *ter* cp).
- **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti informatici e trattamento illecito dei dati*** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quinquies* cp, in quanto la Fondazione non presta servizi di certificazione di firma elettronica. Il rischio è individuabile nelle attività di *gestione del sistema di accesso ai fabbricati da parte del personale in sede centrale e periferica, e di gestione della telefonia fissa*, per quanto riguarda il trattamento illecito dei dati.
- **in relazione al disposto dell’art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti di criminalità organizzata*** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp) nella misura in cui all’Ufficio è attribuita la funzione di *“curare la procedura amministrativa per l’ottenimento dei permessi necessari alla realizzazione [di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati]”*. Esiste altresì un’area di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp) e concussione (art. 317 cp) commessi dai Pubblici Ufficiali o dagli Incaricati di Pubblico Servizio in quanto l’intera procedura di

scelta del contraente è gestita dall'Ufficio in via autonoma, senza il coinvolgimento di ASGA, per i lavori al di sotto della soglia di € 20000. L'Ufficio Manutenzione riveste un ruolo importante anche in fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture; in particolare, per i contratti di lavori, il responsabile dell'Ufficio Manutenzione assume il ruolo di direttore dei lavori (salvo affidamento a terzi). Il rischio di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cp) è presente in tale area, sia quando si agisca in veste di soggetto pubblico, che in veste di soggetto privato.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter*, comma 1, lett. s *bis*) – *corruzione tra privati* – può esistere un'area di rischio con riferimento al reato di cui all'art. 2635, comma 3 cc.**

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – *falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*** – non pare sussistere un'apprezzabile area di rischio con riferimento ai reati in oggetto in quanto denaro contante e valori di bollo sono gestiti dalla tesoreria (in SA).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti contro l'industria e il commercio*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati in oggetto, alla luce delle attività svolte da tale Ufficio.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – *reati societari*** – esiste un'area di rischio, limitatamente alle ipotesi di concorso, con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). Benché l'approvazione dei bilanci sia competenza del CdA (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), l'Ufficio, che ha il compito di tenere la contabilità dei lavori (quando questa non sia affidata a soggetto esterno), può influire sulle voci di spesa poste a bilancio.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 *bis* cp.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti contro la personalità individuale*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati in oggetto.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *abusi di mercato*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

- **in relazione al disposto dell’art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp; l’Ufficio infatti effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati in disponibilità della Fondazione (anche di sede distaccata), compresi gli interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, su richiesta della Direzione generale e dei Dirigenti; *“il Responsabile dell’Ufficio Servizi Tecnici ha il compito e la responsabilità di garantire la manutenzione degli immobili di proprietà della FEM e di quelli in godimento alla stessa, comprese le utilities (riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, impianti antincendio, ecc.), nonché dei mezzi e delle attrezzature assegnate. Inoltre ha il compito di collaborare con il SPP nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio insiti nell’utilizzo delle infrastrutture e all’individuazione di adeguate misure di prevenzione”* (PGS_07, p. 3). Inoltre il responsabile dell’ufficio manutenzione assume, nella quasi totalità degli interventi, il ruolo di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza quando tali incarichi non vengono esternalizzati.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio** – non sussiste un’area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 bis cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp) ed autoriciclaggio (art. 648 ter1 cp), in quanto l’Ufficio Manutenzione non ha poteri di spesa diretti.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti in materia di violazione del diritto d’autore** – sussiste un’area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d’autore previsti dagli artt. 171, 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941, in ragione del diffuso uso di apparecchiature e programmi informatici.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001 – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 – reati ambientali** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati ambientali. L’ufficio manutenzione, infatti, gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e delle problematiche gestionali connesse, gestisce altresì il sistema di riscaldamento e raffrescamento, l’impianto di produzione dell’energia elettrica e il parco macchine.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – benché i poteri relativi alle assunzioni siano delegati ai singoli Dirigenti, sussiste un’ area di rischio relativa alla commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. 286/1998.

4.2.4. Azienda Agricola.

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014)
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Responsabile dell’Azienda Agricola con l’incarico di dirigere e coordinare la struttura (atto notarile d.d. 9.09.2011, rep. n. 36.253, registrato al n. 12.912)
- Delega alla firma al Responsabile tecnico della produzione, conferita dal Presidente FEM in data 10.11.2009 per la sottoscrizione delle pratiche fiscali per la gestione della distilleria
- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, d.d. 20.12.2011 e DVR *ex art.* 28 D. Lgs. n. 81/2008 (d.d. 15.05.2009)
- Piano autocontrollo HACCP d.d. 26.06.2009
- Verbale di deliberazione del Comitato esecutivo d.d. 10.02.2004 – aggiornamento del listino prezzi dei prodotti dell’Azienda Agricola per l’anno 2004
- Contratti di lavoro a tempo determinato per gli operai agricoli e florovivaisti
- Procedure amministrative (commesse, fatturazione attiva, cespiti) d.d. 26.11.2009
- Intervista d.d. 19.05.2014 con il Responsabile dell’Azienda Agricola dott. Flavio Pinamonti

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico*** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); di frode informatica (art. 640 *ter* cp). Il Dirigente dell’Azienda Agricola è titolare di ampi poteri gestori al fine di dirigere e coordinare la struttura; AZA inoltre beneficia di molteplici contributi legati al mondo dell’agricoltura, erogati da strutture pubbliche a livello locale (APPAG per la PAT, cfr. Piano Sviluppo Rurale, L.P. 28 marzo 2003, n. 4) e nazionale (EGEA per il Ministero).
- **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. n.**

231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito dei dati – esiste un’area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quinquies* cp, in quanto la Fondazione non presta servizi di certificazione di firma elettronica; trattasi di rischio “diffuso”. Si precisa che, per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il Dirigente è responsabile “*del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati*”. L’Azienda Agricola collabora inoltre con il Servizio Amministrativo nella gestione dell’Anagrafica clienti (Procedura di Fatturazione Attiva, crediti e scaduto d.d. 26.11.2009, p. 7).

– **in relazione al disposto dell’art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità commessi dai privati (artt. 321, 322 commi 1 e 2, 319 *quater*, comma 2 cp). Periodicamente AZA riceve controlli da diversi enti pubblici: a. annualmente ICEA (ente certificatore per i prodotti biologici) effettua una visita ispettiva sia in campagna che in cantina (controllo che viene svolto anche mediante il prelievo e l’analisi di campioni). Di ogni visita ICEA redige verbale, dal quale emergono le eventuali non conformità. Durante le visite ispettive ICEA si rapporta con il Responsabile della struttura o con il responsabile del settore biologico; b. l’Agenzia delle Dogane effettua periodicamente dei controlli. Annualmente viene fatto l’inventario degli spiriti; in tale occasione i pubblici ufficiali si interfacciano con il responsabile tecnico della produzione della distilleria (referente con delega alla firma nei confronti dell’Agenzia delle dogane, cfr. in cartella condivisa *Reg. Esist./DG/AZA_contratti/Delega Pilzer*). L’Agenzia effettua dei controlli anche sul gasolio presente nelle cisterne di raccolta; c. l’UOPSAL effettua saltuariamente dei controlli sull’ambiente di lavoro e sulla gestione delle acque. I pubblici ufficiali si rapportano inizialmente con il Responsabile di AZA, che tuttavia li indirizza, di volta in volta, ai soggetti che curano la tenuta dei documenti di interesse. Presenti in passato alcune segnalazioni. Si precisa che all’interno dell’Azienda Agricola il Presidente ha conferito specifica procura al responsabile tecnico della produzione della distilleria per le funzioni di “*referente con delega alla firma nei confronti dell’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Trento – per ogni tipo di sottoscrizione relativo alle varie pratiche fiscali per la gestione della distilleria della Fondazione*”. Alla luce di quanto emerso in sede di confronto con il Gruppo di Lavoro sussiste un’area di rischio anche relativamente ai reati propri di corruzione (artt. 318;

322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp), concussione (art. 317 cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater*) commessi dai Pubblici Ufficiali o dagli Incaricati di Pubblico Servizio, utilità (art. 319 *quater* cp). L'Azienda Agricola procede autonomamente agli acquisti tipici dell'Azienda e alla vendita dei relativi prodotti (All. A p 5/17).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter*, comma 1, lett. s bis) – corruzione tra privati** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di cui all'art. 2635, comma 3 cc.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – esiste un'area di rischio nello svolgimento dell'attività commerciale propria dell'Unità cantina, dotata di uno spaccio commerciale aperto al pubblico.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio** – sussiste il rischio della commissione dei reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cp); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* cp); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* cp); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* cp) e frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp); in questo caso il rischio interessa, direttamente, l'Unità cantina e, indirettamente, l'Unità Coltivazioni. L'azienda agricola si è dotata di un piano HACCP. Vi sono alcune operazioni (come quella di sboccatura) che sono effettuate da una ditta terza esterna, tutte le attività svolte dagli operatori della ditta terza sono effettuate sotto la supervisione di operatori FEM;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari** – esiste un'area di rischio, limitatamente in ipotesi di concorso, con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). Benché l'approvazione dei bilanci sia competenza del CdA (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), esso viene coadiuvato dall'Ufficio Amministrazione e dall'Ufficio Pianificazione e controllo; AZA è a sua volta coinvolta nelle attività descritte: nella *Procedura di Fatturazione attiva, crediti e scaduto* di FEM (d.d. 26.11.2009), per quanto riguarda le vendite della cantina e le consumazioni interne; nella *Procedura Cespiti* di FEM (d.d. 26.11.2009); nella *Procedura Commesse* (d.d. 26.11.2009); essa deposita quotidianamente i resoconti presso il Servizio Amministrativo e gestisce l'IVA in modo autonomo.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater*1 del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun apprezzabile rischio

con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 *bis* cp.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 *bis* cp), pornografia minorile (art. 600 *ter* cp) e detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 *quater*¹ cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cp); adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cp).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – abusi di mercato** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. Si precisa che il Responsabile dell'Azienda agricola è datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e con procura del presidente è trasferita ad egli la responsabilità per ogni atto, adempimento ed obbligo previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*¹ cp). Il Responsabile dell'Azienda agricola è depositario di ampi poteri gestori e di spesa nei quali può insediarsi il rischio dei reati sopra citati; oltre a ciò tale rischio interessa direttamente l'Unità cantina, nello svolgimento dell'attività commerciale.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti in materia di violazione del diritto d'autore** – si ritiene rilevante il rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis* e 171 *ter* della L. 633/1941, in ragione del diffuso uso di apparecchiature e programmi informatici.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque,

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – reati**

ambientali – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati ambientali; la procura conferita al Responsabile di AZA comporta *“la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti dalla Parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”*. Non sono formalizzate delle procedure specifiche per i rifiuti speciali, pur avendo rifiuti di cantina e di officina (oli esausti, pneumatici e derivati dal lavaggio dei trattori, bombole spray). I residui del lavaggio dei trattori confluiscono nelle acque nere, mentre i rifiuti vengono accumulati in AZA che tiene regolarmente i registri dei rifiuti e si avvale di aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Non è stato attivato il sistema di gestione SISTRI, mentre il MUD viene curato a livello centrale. Relativamente al depuratore, esso è in attesa di chiusura definitiva.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – sussiste il rischio della commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. n. 286/1998. Come si legge nell’atto di procura, il Responsabile dell’Azienda agricola ha il potere di stipulare contratti di lavoro parasubordinato ed adottarne i relativi provvedimenti di gestione [...], nonché ad assumere gli operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato ed adottarne i relativi provvedimenti di gestione.

4.3. Centro Istruzione e Formazione (CIF).

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014), in particolare: all. B2 – Statuto del Centro Istruzione e Formazione della Fondazione Edmund Mach; all. B3 – Regolamento per l’effettuazione delle selezioni per l’assunzione dei docenti a tempo determinato ed indeterminato; all. B5 – Regolamento dei servizi della biblioteca della Fondazione Edmund Mach; all. B6 – Regolamento di organizzazione del convitto studentesco e delle strutture ad uso foresteria della Fondazione Edmund Mach; all. B 10 – Regolamento per la gestione della proprietà intellettuale generata dalla Fondazione Edmund Mach
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Dirigente del Centro di Istruzione e Formazione (con atto notarile d.d. 27.04.2011, rep. n. 35.964, registrato al n. 12.725) e procura aggiuntiva relativa disposizioni bancarie e finanziarie del dicembre 2014

- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, d.d. 20.12.2011 e DVR *ex art.* 28 D. Lgs. n. 81/2008 (d.d. 15.05.2009)
- Regolamento d’istituto, Progetto d’istituto e Carta dei servizi (adottati dal Collegio dei docenti in data 18.12.2013, approvati dal CdA in data 20.12.2013)
- Sistema di Gestione Ambientale, Reg. CE 1221/09 EMAS, certificato emesso da Certiquality srl
- Intervista all’RSGA, prof. Michele Covi e all’assistente RSGA, dott.ssa Alessia Banetta
- Rapporto d’audit Afnor Certification (per il Certificato sulla qualità in conformità alle norme ISO 9001:2008), d.d. 19–20.02.1014
- Procedure amministrative (commesse, fatturazione attiva, cespiti) d.d. 26.11.2009
- Intervista d.d. 19.05.2014 con il dott. M. Covi la dott.ssa A. Banetta, rispettivamente RSGA e sua assistente in CIF
- Intervista con il Dirigente CIF, dott. M. Dal Rì, d.d. 16.07.2014

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico*** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); di frode informatica (art. 640 *ter* cp). Il CIF accede alle risorse del PSR, Piano Sviluppo Rurale, per la formazione degli adulti (si tratta di un finanziamento che la PAT mette a disposizione di FEM, fuori dall’Accordo di Programma). Il Centro partecipa altresì a progetti e bandi europei (recentemente ha partecipato ad un progetto europeo per l’attivazione dell’Erasmus Placement; si registra anche la partecipazione al progetto europeo Comenius). Le fonti di finanziamento del CIF sono, dunque, quasi esclusivamente pubbliche.
- **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti informatici e trattamento illecito dei dati*** – esiste un’area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quinquies* cp, in quanto la Fondazione non presta servizi di certificazione di firma elettronica. La stessa procura conferita al Dirigente del CIF specifica che, per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il Dirigente è responsabile “*del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza*”

delle banche dati". Oltre a ciò l'Ufficio amministrativo del CIF collabora con il Servizio Amministrativo centrale nella gestione dell'anagrafica clienti (Procedura di Fatturazione Attiva, crediti e scaduto d.d. 26.11.2009, p. 7).

– **in relazione al disposto dell'art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** – Esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp). Come recita lo Statuto del CIF, "*l'Istituzione promuove e attua le seguenti azioni: a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'Istituto; b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale*" (art. 26, comma 3). In particolare l'Istituto tecnico, indirizzo agraria, agroalimentare ed agroindustria (gestito dal Dipartimento Istruzione Tecnica) "*collabora con l'Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di San Michele all'Adige; mantiene e rafforza i contatti con gli enti e le associazioni operanti nei settori agricolo, forestale e ambientale per instaurare un proficuo scambio in fase progettuale, e di collaborazione diretta in fase di realizzazione di interventi di integrazione didattica, di impostazione, sostegno e committenza su corsi post-qualifica e post-diploma, di valutazione del servizio scolastico offerto, di aiuto al fine di una sempre migliore preparazione ed inserimento dei giovani nel mondo del lavoro*" (progetto d'Istituto d.d. 14.12.2013, p. 63). Per gli aspetti scolastici vi sono rapporti diretti con il dipartimento all'istruzione della PAT. Il Dipartimento agricoltura intrattiene rapporti con la PAT per l'accesso al PSR. Il Centro attiva altresì convenzioni con Comuni e protocolli di collaborazione anche con altre scuole (ad esempio ad Ora) o con la Provincia di Bolzano – ad esempio per scambi di studenti, tirocini e simili. Quanto ai reati di corruzione passiva, essi sono ipotizzabili nel caso in cui FEM agisca quale Pubblica Amministrazione, ad esempio nei processi di selezione del personale docente, nelle attività di rilascio di diplomi e certificazioni, così come nei processi di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs. n. 163/2006, n. 163 (v. istruzione operativa applicativo gare, all. Procedura acquisti, p. 58). Il rischio di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cp) è presente in tale area, sia quando si agisca in veste di soggetto pubblico, che in veste di soggetto privato.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 ter, comma 1, lett. s bis) – corruzione tra privati** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di cui all'art. 2635, comma 3 cc. Tale rischio si presenta soprattutto nell'ambito delle attività – proprie del Dipartimento di Supporto alla Didattica e all'Orientamento – di gestione delle procedure

relative all'attivazione di *stages* e tirocini, di stipula di convenzioni con le aziende e di orientamento, nonché in tutte le altre attività svolte in ottemperanza di quanto previsto al Capo V dello Statuto CIF – Rapporti con il territorio Si rinvergono rischi anche nelle attività di collegamento con soggetti terzi (relativamente alla fornitura di beni o servizi informatici ed all'aggiornamento tecnologico); nella gestione dei rapporti con le Agenzie ISSN ed ISBN, di competenza dell'Ufficio Biblioteca, e nella partecipazione a bandi e concorsi privati.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – non sussiste alcun apprezzabile rischio di commissione dei reati ivi previsti. Denaro contante e valori di bollo sono gestiti dalla tesoreria (in SA).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio** – non sussiste il rischio di commissione dei reati ivi previsti, alla luce delle attività svolte dal Centro.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari** – esiste un'un'area di rischio, limitatamente in ipotesi di concorso, con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). Benché l'approvazione dei bilanci sia competenza del CdA (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), la Segreteria del CIF è coinvolta nella *Procedura di Fatturazione attiva, crediti e scaduto* di FEM (d.d. 26.11.2009), per quanto riguarda i pagamenti della quota di iscrizione scolastica, la retta del convitto, la determinazione dei listini di vendita dei servizi da erogare, la chiusura partita e gestione dei solleciti; nella *Procedura Cespiti* (d.d. 26.11.2009); nella *Procedura Commesse* (d.d. 26.11.2009). Il Centro predispone le tabelle previsionali (previsioni investimenti, acquisti...), successivamente presentate all'ufficio specifico dell'amministrazione centrale; predispone altresì il bilancio consuntivo, ai fini di una successiva elaborazione dati in sede centrale.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 bis cp;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 bis cp); pornografia minorile (art. 600 ter cp) e detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 quater1. cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della

prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cp); adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cp), commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione. Non si ritiene infatti che tali reati possano essere commessi da soggetti afferenti al Centro, nell'interesse o a vantaggio di FEM.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *abusi di mercato*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. In qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, il Dirigente, come specificato altresì mediante atto di procura, è responsabile per ogni atto, adempimento ed obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 cp) per gli ampi poteri gestori attribuiti al dirigente.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis* e 171 *ter* della L. n. 633/1941.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *reati ambientali*** – esiste un'area di rischio, seppur marginale, con riferimento ai reati ambientali. Per quanto attiene la normativa sulla tutela dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) la procura conferita al Dirigente di CIF comporta “*la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti dalla Parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”.

- **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – *impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare*** – benché molto basso, sussiste il rischio della commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998.

4.4. Centro Ricerca e Innovazione (CRI).

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento Organizzativo della Fondazione ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014), in particolare: all. B4 – Regolamento per il conferimento di borse di studio del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmund Mach al fine di sostenere percorsi di dottorato di ricerca; all. B 12 – Regolamento afferente ai centri operativi (CRI e CTT) in merito alla protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in Fondazione Edmund Mach; all. B 10 – Regolamento per la gestione della proprietà intellettuale generata dalla Fondazione Edmund Mach
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Dirigente del Centro di Ricerca e Innovazione (con atto notarile d.d. 27.04.2011, rep. n. 35.965, registrato al n. 12.726)
- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, d.d. 20.12.2011 e DVR *ex art.* 28 D. Lgs. n. 81/2008 (d.d. 15.05.2009, rev. 07.01.2013), Valutazione rischio chimico (d.d. 13.07.2010, con riferimento ai laboratori del centro sperimentale, dell’edificio scolastico, dell’ex fienile, dell’insettario, dei laboratori ex CEA; alle aree Agricoltura, Alimentazione, Ambiente; alle cappe), Valutazione rischio fitofarmaci (d.d. 28.12.2012), Valutazione rischio rumore e vibrazioni (d.d. 22.05.2009), Valutazione rischio stress l.c. (d.d. 11.10.2011)
- Procedura operativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti chimici di laboratorio, d.d. 13.06.2011, rev. 7.01.2013
- Procedure amministrative (commesse, fatturazione attiva, cespiti) d.d. 26.11.2009
- Quaderni di Laboratorio (QdL)
- Proposta di modifica in funding.fmach.eu, “workflow submission progetto/contratto”
- Regolamento di Richiesta di accesso alla struttura CRI
- *Workflow* Organizzazione di eventi
- Intervista con il Responsabile degli affari legali del CRI dott. A. Pironti, d.d.

16.07.2014

- Intervista con il Dirigente CRI, dott. R. Viola, d.d. 29.07.2014

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico*** – si ritiene esista un'area di rischio specifica per i reati in oggetto con riferimento all'attività di reperimento fondi esterni (*fundraising*). Solitamente è il ricercatore in persona che si attiva per il reperimento dei fondi. Più in generale si rammenta che la PAT eroga finanziamenti alla struttura nel contesto dell'Accordo di Programma stipulato con FEM.
- **con riferimento al gruppo di reati previsti dall'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti informatici e trattamento illecito dei dati*** – esiste un'area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall'art. 640 *quinquies* cp. La stessa procura conferita al Dirigente del CRI specifica che, per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il Dirigente è responsabile “*del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati*”. A ciò si aggiunga che l'Unità di Gestione e controllo dei progetti di ricerca, si occupa, tra l'altro, di gestire le banche dati per il controllo di gestione del CRI (ROF, All. A, p. 9/17); parimenti l'Ufficio amministrativo del CRI collabora con il Servizio Amministrativo centrale nella gestione dell'anagrafica clienti (Procedura di Fatturazione Attiva, crediti e scaduto d.d. 26.11.2009, p. 7).
- **in relazione al disposto dell'art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti di criminalità organizzata*** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di corruzione e istigazione alla corruzione commessi dai privati (artt. 321, 322, commi 1 e 2 cp) relativamente alle attività in cui CRI si rapporta con soggetti pubblici esterni (per la partecipazione a bandi, concorsi, attività di *fundraising*). Il Dirigente, Dott. Viola, mantiene contatti esterni con soggetti pubblici. È altresì possibile che altri soggetti vengano incaricati di intrattenere il rapporto con soggetti pubblici. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp) e concussione (art. 317 cp)

nelle attività di organizzazione bandi e selezione dottorandi, svolte dall'Unità Scuola di Ricerca – Ufficio FIRST, nelle attività relative al conferimento di borse di studio a sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca e nei processi di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs. n. 163/2006. Il Centro può agire quale Pubblica Amministrazione anche nei processi di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 ter, comma 1, lett. s bis) – corruzione tra privati** – si ritiene esista un'area di rischio specifica con riferimento all'attività di reperimento fondi esterni (*fundraising*), spesso condotta dagli stessi ricercatori in prima persona, nonché alle attività di assistenza strategica e negoziale per attività di valorizzazione dei risultati di ricerca, tra cui brevetti, consorzi, *spin-off* e convenzioni (*licensing* e trasferimento tecnologico).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – non sembra sussistere alcun apprezzabile rischio di commissione dei reati ivi previsti. Denaro contante e valori di bollo sono gestiti dalla tesoreria (in SA).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio** – non sussiste il rischio di commissione dei reati ivi previsti, alla luce delle attività svolte dal Centro.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari** – esiste un'area di rischio, limitatamente in ipotesi di concorso, con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). Benché l'approvazione dei bilanci sia competenza del CdA (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), esso viene coadiuvato dall'Ufficio Amministrazione e dall'Ufficio Pianificazione e controllo. La referente amministrativa del CRI è a sua volta coinvolta: nella *Procedura di Fatturazione attiva, crediti e scaduto* (d.d. 26.11.2009), per quanto riguarda la chiusura partita e gestione solleciti, la rilevazione del credito per progetti di ricerca, la fatturazione per convenzioni; nella *Procedura Cespiti* (d.d. 26.11.2009); nella *Procedura Commesse* (d.d. 26.11.2009).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 bis cp.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 bis cp), pornografia minorile (art. 600 ter cp) e

detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 *quater*1. cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* cp); adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* cp), commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione. Non si ritiene infatti che tali reati possano essere commessi da soggetti afferenti al Centro, nell'interesse o a vantaggio di FEM.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *abusi di mercato*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. In qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, il Dirigente, come specificato altresì mediante atto di procura, è responsabile per ogni atto, adempimento ed obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 cp) per gli ampi poteri gestori attribuiti al dirigente.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis* e 171 *ter* della L. n. 633/1941.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – *reati ambientali*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati ambientali. Per quanto attiene la normativa sulla tutela dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) la procura conferita al Dirigente di CRI comporta “*la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti dalla Parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme*

in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

– **in relazione al disposto dell'art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – benché molto basso, può sussistere il rischio della commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998.

4.5. Centro Trasferimento Tecnologico (CTT).

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014), in particolare: all. B 12 – Regolamento afferente ai centri operativi (CRI e CTT) in merito alla protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in Fondazione Edmund Mach; all. B 10 – Regolamento per la gestione della proprietà intellettuale generata dalla Fondazione Edmund Mach
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Dirigente del Centro di Trasferimento Tecnologico (con atto notarile d.d. 27.04.2011, rep. n. 35.966, registrato al n. 12.727)
- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, d.d. 20.12.2011 e DVR *ex art.* 28 D. Lgs. n. 81/2008 (d.d. 15.05.2009), Valutazione rischio chimico (d.d. 13.07.2010), Valutazione rischio fitofarmaci (d.d. 28.12.2012), Valutazione rischio rumore e vibrazioni (d.d. 22.05.2013), Valutazione rischio stress l.c. (d.d. 03.11.2011)
- Procedura operativa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti chimici di laboratorio, d.d. 13.06.2011, rev. 7.01.2013
- Procedure amministrative (commesse, fatturazione attiva, cespiti) d.d. 26.11.2009
- Tariffario attività analitiche, sperimentali e consulenziali 2014
- Intervista con il Dirigente, dott. Michele Pontalti, d.d. 19.05.2014

Processi sensibili

– **in relazione al disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico** – si ritiene esista un'area di rischio con riferimento ai reati ivi previsti. Il CTT è autonomo nel partecipare a bandi europei, nazionali o provinciali. I progetti che vengono proposti al soggetto finanziatore portano la firma del Dirigente, così come la rendicontazione finale.

– **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito dei dati** – esiste un’area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quinquies* cp. La stessa procura conferita al Dirigente del CTT specifica che, per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il Dirigente è responsabile “*del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati*”. Oltre a ciò l’Ufficio Programmazione e Gestione delle Risorse del CTT collabora con il Servizio Amministrativo centrale nella gestione dell’anagrafica clienti (Procedura di Fatturazione Attiva, crediti e scaduto d.d. 26.11.2009, p. 7).

– **in relazione al disposto dell’art. 24 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** – si ritiene esistano specifiche aree di rischio con riferimento ai reati di corruzione, istigazione alla corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, sia dal lato attivo che da quello passivo, e ciò in quanto le Unità afferenti ai due Dipartimenti del Centro (in particolare, l’Unità Frutticoltura e l’Unità Viticoltura) svolgono attività di consulenza nei confronti della Pubblica Amministrazione ed attività analitiche e sperimentali rivolte a soggetti pubblici, così potendo in tale contesto assumere gli operatori addetti la veste pubblicistica. Sussiste inoltre un rischio con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp) e concussione (art. 317 cp) relativamente ai processi di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 ter, comma 1, lett. s bis) – corruzione tra privati** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di cui all’art. 2635, comma 3 cc.; rischio che si presenta, maggiormente, in relazione ai servizi offerti dal CTT ad aziende private: attività analitiche, sperimentali e consulenziali, svolte dalle singole unità di dipartimento.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – non sussiste alcun apprezzabile rischio di commissione dei reati ivi previsti, in quanto il Centro non ha una cassa contanti e valori bollati, riferendosi per l’uso di entrambi al Servizio Amministrativo.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l’industria e il commercio** – non sussiste il rischio di commissione dei reati ivi previsti,

non svolgendo il Centro alcuna delle attività contemplate dalle norme ivi richiamate.

- **in relazione al disposto dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari**
– esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). Benché l'approvazione dei bilanci sia competenza del CdA (art. 8, comma 1, lett. f) dello Statuto), esso viene coadiuvato dall'Ufficio Programmazione e Gestione delle Risorse e dall'Ufficio Pianificazione e controllo; l'Ufficio Programmazione e Gestione delle Risorse è a sua volta coinvolto nella *Procedura di Fatturazione attiva, crediti e scaduto* (d.d. 26.11.2009), per quanto riguarda la chiusura partita e gestione solleciti, la fatturazione servizi di laboratorio del CTT, la rilevazione del credito per progetti di ricerca, la fatturazione per convenzioni; nella *Procedura Cespiti* (d.d. 26.11.2009); nella *Procedura Commesse* (d.d. 26.11.2009). Sussiste poi un'area di rischio con riferimento al reato di aggio (art. 2637 cc), in ragione del fatto che potrebbero essere diffuse notizie o potrebbero essere tenuti altri comportamenti artificiosi suscettibili di influire sul valore di strumenti finanziari relativi a società partecipate dalla Fondazione.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 bis cp.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp); tratta di persone (art. 601 cp); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cp); prostituzione minorile (art. 600 bis cp), pornografia minorile (art. 600 ter cp) e detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp) anche se materiale pornografico virtuale (art. 600 quater1. cp); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies cp); adescamento di minorenni (art. 609 undecies cp), commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione. Non si ritiene infatti che tali reati possano essere commessi da soggetti afferenti al Centro, nell'interesse o a vantaggio di FEM.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/2001 – abusi di mercato** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I bis, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. In qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, il Dirigente, come specificato altresì mediante atto di procura, è responsabile per ogni atto, adempimento ed obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

- **in relazione al disposto dell’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 bis cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp) ed autoriciclaggio (art. 648 ter1 cp) per gli ampi poteri gestori attribuiti al dirigente.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti in materia di violazione del diritto d’autore** – sussiste un’area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d’autore previsti dagli artt. 171, 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001 – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato d’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 – reati ambientali** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati ambientali. Per quanto attiene la normativa sulla tutela dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) la procura conferita al Dirigente di CTT comporta “*la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti dalla Parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”.
- **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – benché molto basso, può sussistere il rischio della commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. n. 286/1998.

4.6. Servizio Amministrativo (SA).

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014)
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Dirigente del Servizio Amministrativo

(con atto notarile d.d. 18.05.2011, rep. n. 36.037, registrato al n. 12.771)

- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, d.d. 20.12.2011 e DVR *ex art.* 28 D. Lgs. n. 81/2008 (d.d. 13.11.2012), Valutazione rischio stress l.c. (d.d. 27.09.2011)
- Procedure amministrative (commesse, fatturazione attiva, cespiti) d.d. 26.11.2009
- Procedura acquisti ed approvvigionamenti
- Procedura Timesheet d.d. 17.02.2014
- Regolamenti di trasferte

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* cp); di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* cp); di truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cp); di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp); di frode informatica (art. 640 *ter* cp). In particolare l'Ufficio Amministrazione provvede a richiedere e gestire i contributi e le assegnazioni finanziarie provinciali; in generale gli addetti al Servizio hanno accesso telematico alla documentazione della Fondazione.
- **con riferimento al gruppo di reati previsti dall'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti informatici e trattamento illecito dei dati*** – esiste un'area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall'art. 640 *quinquies* cp. La stessa procura conferita al Dirigente del SA specifica che, per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il Dirigente è responsabile “*del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati*”. Il SA (settore contabilità) collabora con gli Uffici amministrativi dei vari Centri e con l'Azienda agricola nella gestione dell'anagrafica clienti.
- **in relazione al disposto dell'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti di criminalità organizzata*** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.
- **in relazione al disposto dell'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*** – Si ritiene esistano

specifiche aree di rischio con riferimento ai reati di corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità commessi dai privati (artt. 321, 322 commi 1 e 2, 319 *quater*, comma 2 cp) alla luce dei contatti che il Servizio può avere con strutture pubbliche. Quanto ai reati propri dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio, esiste un'area di rischio in riferimento allo svolgimento delle gare d'appalto (Ufficio Acquisti, Servizi Generali ed Appalti). Di talché esiste una situazione di rischio altresì con riferimento ai reati propri di corruzione (artt. 318; 322, commi 3 e 4; 319 e 319 *ter* cp), concussione (art. 317 cp), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cp). Nell'ambito delle procedure di individuazione del contraente il dirigente del servizio amministrativo generalmente è il responsabile del procedimento per tale fase (salvo delega al responsabile dell'ufficio ASGA), firma i bandi di gara, i disciplinari, le determinazioni di esclusione, di aggiudicazione e i contratti d'appalto.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter*, comma 1, lett. s bis) – corruzione tra privati** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di cui all'art. 2635, comma 3 cc., rischio che si presenta, maggiormente, in relazione alle attività dell'Ufficio acquisti, servizi generali ed appalti; in particolare esso definisce e stipula, secondo regole concorrenziali e nel rispetto del criterio di rotazione, accordi e convenzioni quadro per beni e servizi di carattere ricorrente; elabora gli ordini di acquisto sulla base delle richieste di acquisto generate dal sistema informativo centrale; mantiene i rapporti con i fornitori negoziando le migliori offerte e inviando loro gli ordini di acquisto.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp); di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp) e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp). La tesoreria gestisce il denaro contante e i valori di bollo.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio** – non sussiste il rischio di commissione dei reati ivi previsti, non svolgendo il Servizio alcuna delle attività contemplate dalle norme ivi richiamate.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 cc) e di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cc). L'Ufficio amministrazione, tra le altre attività, predispose il bilancio d'esercizio e la relativa documentazione amministrativa/finanziaria; garantisce la disponibilità e la correttezza dei dati necessari allo svolgimento delle attività di pianificazione e controllo; sussiste poi un'area di rischio con riferimento al reato di agiotaggio (art. 2637 cc), in ragione del fatto che potrebbero essere diffuse notizie o potrebbero essere tenuti altri comportamenti artificiosi suscettibili di influire sul valore di strumenti finanziari relativi a società partecipate dalla Fondazione.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** – non sussiste alcun

apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quater¹ del D. Lgs. n. 231/2001 – *pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*** – non sussiste alcun rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 *bis* cp.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti contro la personalità individuale*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati ivi menzionato.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/2001 – *abusi di mercato*** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I *bis*, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 – *omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*** – esiste un'area di rischio, benché marginale, con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. In qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, il Dirigente, come specificato altresì mediante atto di procura, è responsabile per ogni atto, adempimento ed obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

– **in relazione al disposto dell'art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 – *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio*** – esiste un'area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 *bis* cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* cp) ed autoriciclaggio (art. 648 *ter*¹ cp), in quanto il Servizio Amministrativo può direttamente provvedere all'acquisto di beni;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 – *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*** – sussiste un'area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis* e 171 *ter* della L. n. 633/1941.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001 – *induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*** – esiste un'area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque;

– **in relazione al disposto dell'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 – *reati ambientali*** – si ritiene del tutto marginale l'area di rischio relativa alla commissione dei reati ambientali di cui all'articolo in oggetto. Per quanto attiene la normativa sulla tutela dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006) si precisa comunque che la procura conferita al Dirigente di SA comporta “*la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla*

normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti dalla Parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

– **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – *impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare*** – benché molto basso, può sussistere il rischio della commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998.

4.7. Servizio Sistemi Informativi, Organizzazione e Comunicazione (SIOC).

Fonti

- L.P. 14/2005
- Statuto della Fondazione (approvato dal CdA il 1.10.2013 e, dopo parere del fondatore Provincia autonoma di Trento, adottato il 25.3.2014)
- Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF), ed allegati (c.d. ROF, approvato dal CdA il 27.07.2012, rev. 4.2.2014)
- Organigramma
- Procura conferita dal Presidente FEM al Dirigente del Servizio sistemi informativi, organizzativi e comunicazione (con atto notarile d.d. 24.01.2012, rep. n. 36.554, registrato al n. 13.120)
- Manuale del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, d.d. 20.12.2011 e DVR *ex art.* 28 D. Lgs. n. 81/2008 (d.d. 13.11.2012), Valutazione rischio stress l.c. (d.d. 21.02.2013)
- Disposizione del Presidente n. 3, d.d. 09.09.2014 in materia di “Adeguamento alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in merito agli amministratori di sistema” e relativi allegati.
- Intervista con il Dirigente del SIOC, dott. M. Carnevali, d.d. 16.07.2014

Processi sensibili

- **in relazione al disposto dell’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 – *indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica a danno dello Stato o di un ente pubblico*** – esiste un’area di rischio con riferimento ai reati in oggetto relativamente alle erogazioni provinciali di cui, in generale, FEM gode sulla base dell’Accordo di programma; seppur in maniera limitata, il Servizio partecipa poi a bandi, concorsi finanziamenti pubblici.
- **con riferimento al gruppo di reati previsti dall’art. 24 *bis* del D. Lgs. n.**

231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito dei dati – esiste un’area di rischio con riferimento a tutti i reati informatici, tranne quello previsto dall’art. 640 *quiquies* cp. La procura conferita al Dirigente del SIOC specifica che, per quanto attiene agli adempimenti di cui al Codice per il trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), il Dirigente è responsabile “*del trattamento dei dati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei dati personali, adottate nei documenti programmatici in modo da offrire indicazioni pratiche in ordine alle varie misure (organizzative procedurali, tecniche e logistiche) necessarie a garantire un idoneo livello di sicurezza delle banche dati*”. Il rischio interessa soprattutto l’Ufficio Sistemi informativi che provvede a promuovere e coordinare la gestione e lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture informatiche e telematiche di carattere generale; gestire i sistemi informativi di base; curare e fornire supporto ed assistenza tecnica per hardware ed applicativi standard; svolgere attività di collegamento con soggetti terzi relativamente alla fornitura di beni o servizi informatici ed all’aggiornamento tecnologico delle infrastrutture esistenti; gestire e sviluppare le infrastrutture comunicazione unificata per i servizi di telefonia mobile e Voip, nonché le infrastrutture multimediali di video comunicazione, proiezione e *streaming*. È inoltre emerso che la procedura per la nomina degli Amministratori di Sistema è da rivedere; la procedura di *Disaster Recovery* è da integrare; le procedure relative a credenziali e monitoraggio dei file log sono in fase di implementazione; FEM ha recentemente formalizzato il rapporto con Google per l’utilizzo del servizio di *mailing* a mezzo di *cloud computing*.

– **in relazione al disposto dell’art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di associazione a delinquere (art. 416 cp). La formulazione particolarmente ampia della norma incriminatrice (che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti) induce a ritenere che il rischio della commissione del reato associativo caratterizzi sostanzialmente ogni comunità di persone.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 – *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*** – Si ritiene esistano specifiche aree di rischio con riferimento ai reati di corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità commessi dai privati (artt. 321, 322 commi 1 e 2, 319 *quater*, comma 2 cp) alla luce dei contatti che il Servizio può avere con strutture pubbliche. In particolare, l’Ufficio Comunicazione e relazioni esterne gestisce i rapporti con i soggetti esterni (locali ed internazionali) alla Fondazione e promuove l’immagine aziendale all’interno e all’esterno della Fondazione anche in collaborazione con agenzie; svolge attività di pubbliche relazioni a livello nazionale ed internazionale.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 *ter*, comma 1, lett. s bis) – *corruzione tra privati*** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di cui all’art. 2635, comma 3 cc. Il rischio si presenta, anzitutto, in relazione alle attività dell’Ufficio Comunicazione e relazioni esterne, che ha il compito di gestire i rapporti con i soggetti esterni (locali ed internazionali) alla Fondazione e promuovere l’immagine aziendale all’interno e

all'esterno della Fondazione anche in collaborazione con agenzie; svolgere attività di pubbliche relazioni a livello nazionale ed internazionale; collaborare nell'organizzazione di fiere, convegni, manifestazioni (...); gestire i rapporti con le scuole di agricoltura di lingua tedesca [...].

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** – non pare sussistere alcuna significativa area di rischio con riferimento ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cp); di falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cp) e di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cp). SIOC non ha una propria cassa interna. Benché abbia un'autonomia di spesa per i piccoli importi (fino a 200,00 €), esso fa riferimento sempre all'Ufficio Tesoreria del SA. Parimenti non vi è un utilizzo diretto dei bolli, che vengono gestiti sempre a livello dell'Ufficio tesoreria di SA.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio** – non sussiste il rischio di commissione dei reati ivi previsti, non svolgendo il Servizio alcuna delle attività contemplate dalle norme ivi richiamate.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 – reati societari**
– non pare sussistere alcuna significativa area di rischio con riferimento ai reati in oggetto, alla luce delle attività svolte dal Servizio.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quater del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento a tali reati, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quater1 del D. Lgs. n. 231/2001 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** – non sussiste alcun rischio con riferimento alla commissione del reato di cui all'art. 583 bis cp.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti contro la personalità individuale** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati ivi menzionato.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 sexies del D. Lgs. n. 231/2001 – abusi di mercato** – non sussiste alcun apprezzabile rischio con riferimento alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla Parte V, Titolo I bis, Capo II, del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, in quanto la Fondazione non opera in mercati regolamentati.

– **in relazione al disposto dell'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001 – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** – esiste un'area di rischio, benché marginale in relazione alle attività del Servizio, con riferimento ai reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 cp. In qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, il

Dirigente, come specificato altresì mediante atto di procura, è responsabile per ogni atto, adempimento ed obbligo previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008).

– **in relazione al disposto dell’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001 – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio** – non pare sussistere alcuna rilevante area di rischio con riferimento ai reati di ricettazione (art. 648 cp); riciclaggio (art. 648 bis cp); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp) ed autoriciclaggio (art. 648 ter1 cp). Sempre relativamente alla biblioteca, vi sono canali d’acquisto predefiniti con grandi rivenditori (mediante il contatto con i rappresentanti delle case editrici), per quanto riguarda l’acquisto di testi nuovi. Non c’è invece interesse all’acquisto di tesi usati, che tuttavia la biblioteca di FEM può ricevere in donazione (com’è già accaduto in passato, con delle collezioni private).

– **in relazione al disposto dell’art. 25 novies del D. Lgs. n. 231/2001 – delitti in materia di violazione del diritto d’autore** – esiste un’area di rischio diffuso con riferimento ai reati in materia di diritto d’autore previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a bis), 171 bis e 171 ter della L. n. 633/1941. Il rischio è maggiore relativamente all’Ufficio Biblioteca che, tra gli altri, ha il compito di mantenere l’archivio delle licenze di utilizzo e garantire l’aggiornamento sul diritto d’autore e sul *copyright*.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001 – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** – esiste un’area di rischio con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis cp). Si tratta, infatti, di reato comune, che quindi può essere commesso da chiunque.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 – reati ambientali** – si ritiene del tutto marginale l’area di rischio relativa alla commissione dei reati ambientali di cui all’articolo in oggetto. Si precisa comunque che, per quanto attiene alla normativa sulla tutela dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), la procura conferita al Dirigente SIOC comporta “*la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa sopra richiamata; in particolare gli adempimenti previsti dalla Parte terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche; dalla Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e dalla Parte quinta Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”.

– **in relazione al disposto dell’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 – impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare** – benché molto basso, sussiste il rischio della commissione del reato di cui all’art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. n. 286/1998.

5. L'organismo interno di vigilanza (OdV).

5.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello, di affidare ad un organismo dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le linee guida di Confindustria²⁸ individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso e dei suoi singoli membri, l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

Per quanto riguarda i requisiti di autonomia e indipendenza, essi sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Fondazione; in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, con la previsione che questo si rapporti con il massimo vertice amministrativo o con il Consiglio d'Amministrazione nel suo complesso o, ancora, con il soggetto individuato dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

È, altresì, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al complessivo bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse che la Fondazione ha attivato per la gestione dell'aspetto prevenzionistico, ovvero: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Medico Competente e le altre figure specifiche.

Per quanto riguarda la continuità d'azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo, essa è assicurata dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

La normativa in materia di prevenzione della corruzione prevede l'individuazione – di norma tra i Dirigenti di prima fascia – di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad opera dell'organo di indirizzo politico,. Ai fini della prevenzione della corruzione, Organismo di Vigilanza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono tenuti ad agire in modo coordinato, secondo quanto previsto dalla Parte Speciale del MOG, volta a prevenire i reati contro la pubblica amministrazione, e dal Piano di Prevenzione della Corruzione della Fondazione.

²⁸Aggiornate a luglio 2014.

5.2. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

In via generale, è necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono:

- coloro che versino in una delle cause d'ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c., ovvero gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che siano imputati o che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, oppure che abbiano patteggiato la pena, anche con sentenza non irrevocabile, per uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;
- coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione, anche con sentenza non passata in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena della reclusione, anche con sentenza non irrevocabile, per la commissione di un delitto doloso, ovvero colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o che abbiano subito una condanna da parte della Corte dei Conti;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri di amministrazione della Fondazione, i consiglieri esecutivi delle società da questa controllate e/o partecipate.

5.3. Nomina, durata, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

La **nomina** dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, primo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 e alla luce delle linee guida di Confindustria, la Fondazione ha deciso di dotarsi di un Organismo di Vigilanza collegiale.

Il mandato ai membri dell'OdV avrà **durata quinquennale**. I membri dell'OdV sono rinominabili (fino ad un massimo di 2 mandati).

L'Organismo è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con propria deliberazione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'OdV, si precisa che la **revoca** da membro dell'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere deliberata dal CdA e previamente comunicata al Collegio dei Revisori, potrà avvenire solo per i sotto elencati motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l'indipendenza e l'autonomia del membro dell'OdV;

- manifestarsi di una causa di ineleggibilità;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di cessazione della funzione per i membri dell'OdV interni alla Fondazione (ad es. per spostamento ad altro incarico, per licenziamento disciplinare), il CdA deciderà con provvedimento motivato se confermare o meno la nomina a membro dell'OdV.

I membri esterni dell'OdV avranno diritto ad un compenso per l'attività svolta, deliberato ad inizio mandato dal CdA della Fondazione; lo stesso CdA deciderà in merito all'eventuale retribuzione dei membri interni.

5.4. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza avrà i seguenti **compiti**:

- vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente attuati ed il Modello istituito;
- segnalare al CdA le violazioni del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente, per gli opportuni provvedimenti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti costituenti un reato presupposto o comunque contrari ai principi del Modello e del Codice di Comportamento;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione al CdA delle proposte di integrazione o modifica ritenute necessarie, in particolare quando *(i)* si siano verificate sostanziali violazioni delle prescrizioni del Modello; *(ii)* vi siano significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle attività della Fondazione; *(iii)* intervengano modifiche normative;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio ed in tale contesto effettuare le comunicazioni prescritte per Legge o comunque opportune;
- promuovere presso il CdA e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi in esso contenuti;
- l'OdV NON ha poteri impeditivi relativamente alla commissione dei reati presupposto, ma poteri di iniziativa e controllo volti a verificare l'idoneità ed efficace

attuazione del Modello.

Qualora la Fondazione intendesse attribuire le funzioni dell'RPC all'OdV, ai fini della prevenzione della corruzione, si rammenta che tra i compiti ad esso attribuiti dalla L.190/2012, come successivamente specificati dal PNA e dalla Circolare del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 d.d.25.01.2013, vi sono:

- la verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità preventiva;
- l'elaborazione di proposte di modifica al piano, nel caso in cui vengano accertate significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ad evidenza pubblicistica;
- il monitoraggio dei rapporti tra l'*amministrazione* (l'ente che svolge funzioni ad evidenza pubblicistica) ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parente o affinità sussistenti tra i soggetti interessati.

Per consentire all'OdV di svolgere i suddetti compiti (ai fini del D. Lgs. 231/2001 e – solo in via eventuale – ai fini della normativa in materia di anticorruzione) i **poteri di iniziativa e di controllo** che gli vengono conferiti, si estrinsecheranno nelle seguenti facoltà:

- avere accesso ed esaminare tutta la documentazione ritenuta rilevante o comunque utile per l'adempimento dei compiti affidati all'OdV;
- condurre ricognizioni dell'attività della Fondazione;
- condurre indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze;
- coordinarsi con le altre funzioni interne, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e per dare attuazione ai diversi obblighi contenuti nel Modello (es.: definizione clausole *standard*; predisposizione di istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti o *check-list*);
- aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV dai responsabili delle diverse funzioni;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

In generale, l'OdV potrà ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall'autorità giudiziaria.

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni l'OdV dovrà dotarsi di un proprio

regolamento di funzionamento (contenente indicazioni in ordine alla modalità di convocazione dell'organo, alle modalità di verbalizzazione dell'attività, alle modalità di assunzione delle decisioni e similari).

L'OdV potrà avvalersi di **consulenti esterni**, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Detti consulenti saranno nominati dall'OdV in piena autonomia e senza necessità di autorizzazione o consenso del CdA. I consulenti avranno rapporti diretti esclusivamente con l'OdV. Le spese per tali consulenti verranno sostenute dalla Fondazione.

Fermo restando il dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate dal CdA o da altra funzione interna alla Fondazione.

5.5. Budget di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV dovrà disporre di un *budget* idoneo, deliberato dal CdA all'inizio di ogni mandato quinquennale.

Il *budget* non potrà essere ridotto nel corso del mandato.

5.6. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza.

L'OdV sarà destinatario dei flussi informativi più specificamente elencati nelle singole parti speciali.

In ogni caso, l'OdV dovrà essere informato:

- dei provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- delle attività ispettive svolte da organi pubblici;
- delle situazioni che presentino profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. n. 231/2001;
- dei procedimenti disciplinari attivati per violazione del Modello;
- degli infortuni sul lavoro o delle denunce di malattia professionale.

All'OdV, almeno semestralmente, dovrà essere comunicato:

- il conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti;
- l'adozione di nuovi regolamenti interni;
- la modifica di regolamenti interni esistenti;
- l'adozione di nuove Logiche Organizzative e dell'organigramma;
- delle notizie relative a procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di

violazione del Modello, alle sanzioni irrogate e agli eventuali provvedimenti di archiviazione, dotati di relativa motivazione.

I destinatari dei predetti obblighi di informazione sono il Direttore Generale, i Dirigenti di Centri e Servizi, i Responsabili delle varie aree/funzioni.

Resta inteso che qualsiasi soggetto interno o comunque afferente alla Fondazione potrà far pervenire all'OdV le comunicazioni che riterrà opportune circa la violazione del Modello o la commissione di illeciti da cui potrebbe scaturire la responsabilità della Fondazione.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Informerà quindi il CdA, il Direttore Generale o il Collegio dei Revisori (a seconda del caso concreto e di quanto previsto nelle singole parti speciali) delle segnalazioni ricevute per l'eventuale applicazione del sistema disciplinare interno.

Le segnalazioni anonime verranno attentamente valutate dall'OdV e (nel caso in cui esse abbiano ad oggetto fenomeni corruttivi) dall'RPC.

Non può essere rivelata l'identità del dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato e all'organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La Fondazione vieta qualsiasi tipo di ritorsione o condotta discriminatoria nei confronti del dipendente segnalante in buona fede. Ritorsioni e discriminazioni di qualsiasi genere sono considerate illeciti disciplinari. L'OdV è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il dipendente che ritenga di aver subito discriminazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione all'OdV e (eventualmente all'RPC).

Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante.

5.7. Reporting dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'OdV dovrà riportare al massimo vertice amministrativo e, quindi, al CdA o ad un suo delegato.

Resta inteso che l'OdV potrà inoltrare le comunicazioni che riterrà opportune anche al Collegio dei Revisori.

L'OdV è tenuto a provvedere tempestivamente a tutte le comunicazioni/relazioni di sua competenza, secondo quanto previsto nelle singole parti speciali.

L'OdV informerà il CdA in merito all'attuazione del Modello, agli eventuali aspetti critici emersi, proponendo le eventuali modifiche/integrazioni ritenute di volta in volta opportune; comunicherà a CdA e al Collegio dei Revisori i risultati delle attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, redigendo apposita relazione scritta a cadenza almeno semestrale.

Ai fini del D. Lgs. 190/2012 e regolamenti attuativi, l'RpC (ovvero l'OdV, qualora siano attribuiti ad esso le funzioni di RPC) curerà annualmente la stesura del piano formativo ai fini della prevenzione della corruzione.

L'OdV sarà dotato di apposita casella di posta elettronica, utilizzata per la ricezione e l'inoltro di comunicazioni e segnalazioni. Tale indirizzo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale.

5.8. Conservazione delle informazioni.

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti trasmessi all'OdV saranno conservati in un apposito archivio informatico o cartaceo.

L'OdV avrà cura di verbalizzare o comunque documentare l'attività svolta.

Tutta la documentazione dovrà essere custodita in apposito archivio (cartaceo o telematico²⁹) per il tempo di 10 anni.

5.9. Dovere di riservatezza.

Tutti i componenti dell'OdV, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si potrà avvalere, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.

²⁹ Purché sia fornita idonea garanzia di sicurezza.

6. Formazione e Diffusione del Modello.

La Fondazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicurerà una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi contenuti nel Modello stesso sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

Il Modello sarà disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede della Fondazione e sarà a disposizione di chiunque entri in contatto con la Fondazione stessa e ne faccia richiesta.

In particolare, obiettivo della Fondazione è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo presso i propri dipendenti, ma anche presso i soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza ed accessibilità.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello saranno garantite dai vertici amministrativi della Fondazione, secondo quanto indicato e pianificato dall'OdV (ad esempio: corsi di formazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione sarà comunque svolta con la supervisione dell'OdV.

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ogni dipendente è tenuto a:

- partecipare ai corsi di formazione;
- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando sue eventuali carenze.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa l'implementazione del Modello e le sue eventuali modifiche.

Tale obbligo di formazione ed informazione si intende esteso anche ai collaboratori della Fondazione non dipendenti e non dirigenti (ad es.: co.co.pro.).

In ogni caso, nei contratti di lavoro o di collaborazione (qualsiasi forma essi assumano), dovrà essere espressamente previsto (mediante circolari interne oppure mediante pattuizioni specifiche) che la violazione delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei Valori e dei Comportamenti determina la necessità di attivare le sanzioni disciplinari, fino alla

cessazione del rapporto, ferma restando la facoltà per la Fondazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. I predetti documenti dovranno, di conseguenza, essere messi a disposizione dei contraenti.

6.2. Informazione dei consulenti e dei *partner*.

La Fondazione provvederà ad informare i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti ed i collaboratori esterni della esistenza del Modello.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti saranno inserite apposite clausole di tutela della Fondazione del seguente tenore: *«Nel sottoscrivere il presente accordo contrattuale, il sottoscritto si impegna ad osservare, oltre alle norme di Legge, tutte le disposizioni contenute nel Codice dei Valori e dei Comportamenti della Fondazione. In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni di cui al Codice dei valori e dei comportamenti, la Fondazione avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento».*

7. Sistema disciplinare

7.1. Funzione ed obiettivi del sistema disciplinare.

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione di quanto contenuto nel Modello stesso. La definizione ed attuazione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scusante del Modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari potrà prescindere dall'avvio (o dall'esito) di un procedimento penale teso all'accertamento della responsabilità della Fondazione per la violazione del D. Lgs. n. 231/2001.

7.2. Regolamento disciplinare.

Attraverso una circolare interna, indirizzata a tutti i dipendenti oppure affissa in luogo accessibile a tutti, la Fondazione darà comunicazione del fatto che costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente MOG:

- la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- la violazione delle procedure comportamentali contenute nelle parti speciali del Modello;
- la violazione delle procedure comportamentali contenute nei regolamenti interni richiamati dalle parti speciali del Modello;
- la violazione delle previsioni del Codice dei valori e dei Comportamenti.

Rimane salvo il disposto dell'art. 7 della L. 300/1970 in relazione al relativo ambito di applicazione.

7.3. Struttura del sistema disciplinare.

7.3.1. Misure nei confronti dei dipendenti.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dai regolamenti interni costituirà per i dipendenti adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2 c.c.. Tali disposizioni e regole comportamentali costituiranno quindi parte sostanziale ed integrante degli obblighi derivanti ai dipendenti dalla legge e dal contratto di lavoro.

Ad ogni notizia di violazione delle disposizioni e regole comportamentali sopra richiamate sarà dato impulso al procedimento disciplinare. L'OdV sarà informato dell'avvio del procedimento disciplinare e del suo esito. Lo stesso OdV potrà partecipare alla procedura disciplinare con funzione consultiva, anche al fine di poter acquisire informazioni utili per un costante monitoraggio ed un'eventuale integrazione del

Modello.

Se la violazione risulterà accertata, sarà irrogata la sanzione disciplinare. L'accertamento di eventuali responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sono condotte nel rispetto della *privacy*, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti. La sanzione irrogata sarà proporzionata alla gravità della violazione.

In base all'art. 13, comma 4, lett. h) del ROF, competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari è il Direttore Generale.

Violazioni del Modello e relative sanzioni.

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, con le relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorrerà nel provvedimento di **rimprovero verbale** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello o dai regolamenti in esso richiamati o dal Codice dei valori e dei Comportamenti;
- incorrerà nel provvedimento di **rimprovero scritto** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o dai regolamenti in esso richiamati;
- incorrerà nel provvedimento della **multa** non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o dai regolamenti in esso richiamati o dal Codice dei valori e dei comportamenti, esponga la incolumità psicofisica propria o degli altri lavoratori ovvero l'integrità dei beni della Fondazione a una situazione di oggettivo pericolo;
- incorrerà nel provvedimento della **sospensione** dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o dai regolamenti in esso richiamati o dal Codice dei valori e dei comportamenti, arrechi danno alla Fondazione ovvero il lavoratore che sia recidivo per la seconda volta nel quinquennio nelle mancanze di cui ai punti che precedono;
- incorrerà nel provvedimento del **licenziamento** il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o dai regolamenti in esso richiamati o dal Codice dei valori e dei Comportamenti, commetta un reato tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Le sanzioni saranno graduate in modo tale da consentire il rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione rilevata e la sanzione inflitta. La scelta della sanzione (per tipologia ed entità) avverrà in base a criteri che tengano in considerazione:

- l'intenzionalità del comportamento (condotta dolosa) o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia (condotta colposa);
- il danno arrecato alla Fondazione anche in termini di conseguenze negative esterne;
- il comportamento complessivo del soggetto, anche in relazione ad eventuali

precedenti disciplinari;

- le mansioni svolte ed i poteri attribuiti.

È fatta salva la facoltà per la Fondazione di chiedere al lavoratore il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei valori e dei comportamenti.

7.3.2. Misure nei confronti di altri collaboratori.

La violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei valori e dei Comportamenti, da parte degli altri collaboratori della Fondazione (es.: co.co.pro.), determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

7.3.3. Misure applicate nei confronti dei dirigenti.

La violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei valori e dei Comportamenti, da parte dei dirigenti, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal C.C.N.L. Dirigenti, determinerà l'applicazione delle misure più idonee in conformità al C.C.N.L. medesimo, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento.

È fatta salva la facoltà per la Fondazione di chiedere al dirigente il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei valori e dei Comportamenti.

7.3.4. Misure nei confronti degli amministratori e revisori.

In caso di violazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei valori e dei Comportamenti commesse da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, l'organo collegiale di riferimento potrà adottare tutti i provvedimenti che riterrà adeguati, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- la censura verbale o scritta;
- la sospensione del compenso fino al massimo di tre liquidazioni mensili;
- la revoca delle eventuali deleghe.

7.3.5. Misure nei confronti di *partner* commerciali e finanziari nonché verso consulenti e/o collaboratori esterni.

Le violazioni da parte di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o

altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione delle procedure e regole comportamentali contenute nel Codice dei valori e dei Comportamenti costituirà inadempimento rilevante, con conseguente diritto alla risoluzione espressa del contratto come previsto al precedente punto 6.2.

Resta salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del danno.

7.3.6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Se informato di violazioni delle procedure e regole comportamentali contenute nel Modello, nei regolamenti da esso richiamati o nel Codice dei valori e dei comportamenti da parte di uno o più membri dell'OdV, il CdA provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, ivi compresa la revoca dell'incarico come previsto al punto 6.3.

Resta salvo il diritto della Fondazione a chiedere il risarcimento dei danni.

FONDAZIONE EDMUND MACH

– FEM –

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. n. 231/2001

– Parte Speciale –

Reati Societari

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 <i>ter</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	3
2. Processi sensibili nell'ambito dei reati societari.....	7
3. Logiche comportamentali di ordine generale.	8
3.1. Obblighi di carattere generale.	8
3.2. Divieti comuni di carattere generale.....	8
4. Procedure specifiche.....	10
5. I controlli dell'OdV.	12

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 25 *ter*:

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).*

In seguito alle modifiche apportate con la L. n. 69/2015, il delitto di cui all'art. 2621 c.c. e il delitto previsto dall'art. 2622 c.c. (nel caso in cui l'agente appartenga a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea) si realizzano quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per le sole false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621 *bis*, richiamato dallo stesso art. 25 *ter*, lett. a *bis*) del D. Lgs. n. 231/2001, la sanzione è diminuita nel caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena si applica quando, salvo che non costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non sono soggette alle disposizioni in materia di fallimento e di concordato preventivo (secondo i limiti posti dall'art. 1 del R. D. n. 267/1942). In tale ipotesi il delitto è procedibile unicamente a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).*

L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005 (si veda ora l'art. 173 *bis* del D. Lgs. n. 58/1998). In virtù del principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, l'ente non può più essere chiamato a rispondere per tale reato.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).*

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37 del D. Lgs. n. 39/2010 (si veda ora l'art. 27 del D. Lgs. n. 39/2010). In virtù del principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, l'ente non può più essere chiamato a rispondere per tale reato.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.).*

Il reato sanziona gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali quando da tale condotta derivi un danno ai soci.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).*

Tale reato si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).*

Il fatto sanzionato è quello degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2627 c.c., la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).*

Questo reato sanziona gli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).*

La fattispecie sanziona gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).*

Il reato sanziona i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).*

Il reato sanziona chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).*

Realizza la fattispecie di aggio quando chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- *Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).*

Tale norma, introdotta dall'art. 31 della L. n. 262/2005, sanziona l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D. Lgs. n. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico bancario di cui al D. Lgs. n. 385/1993, del citato Testo Unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D. Lgs. n. 58/1998, del Codice delle assicurazioni private di cui al D. Lgs. n. 209/2005, o del D. Lgs. n. 124/1993 in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, comma 1 c.c. in materia di conflitto di interessi, e sempre che dalla violazione derivino danni alla società o a terzi.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).*

La condotta criminosa si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai

sensi dell'art. 116 TUF.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).*

La norma, recentemente modificata dall'art. 1 della L. n. 190/2012, sanziona, in generale, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

È prevista una pena meno grave se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente, tuttavia, scatta solo per l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., il quale prevede che «*chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*». In sostanza sarà responsabile *ex D.* Lgs. n. 231/2001 l'ente cui appartiene, come apicale o sottoposto, il soggetto "corruttore" e non l'ente cui appartiene, come apicale o sottoposto, il "corrotto".

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati societari.

I principali processi sensibili che la Fondazione ha individuato al proprio interno con riferimento ai reati societari sono:

- attività di registrazione, redazione e controllo della documentazione contabile;
- predisposizione delle comunicazioni all'amministrazione controllante o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo di revisione legalmente attribuite agli organi sociali;
- diffusione di notizie o altri comportamenti artificiosi suscettibili di influire sul valore di strumenti finanziari relativi a società partecipate o controllate dalla Fondazione;
- compimento di operazioni in conflitto di interessi.

3. Logiche comportamentali di ordine generale.

3.1. Obblighi di carattere generale.

I soggetti che ricoprono cariche sociali, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

3.2. Divieti comuni di carattere generale.

È vietato ai soggetti che ricoprono cariche sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori della Fondazione di:

- in generale, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- comunque porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti vietati o comunque non coerenti con i principi delle procedure di cui la Fondazione si è dotata;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività della Fondazione, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero,

ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Fondazione;

- porre in essere attività in conflitto di interessi;
- porre in essere comportamenti che impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di qualsiasi natura, anche in sede di eventuale ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

4. Procedure specifiche.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti le attività della Fondazione, gli organi sociali della Fondazione, i dipendenti ed i consulenti (nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- gli artt. 14 e 15 della Legge Provincia di Trento n. 14/2005;
- gli artt. 20, 22 e 23 dello Statuto della Fondazione;
- le disposizioni in materia di contabilità generale contenute nel Codice Civile; negli standard contabili nazionali (elaborati a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità); negli standard contabili internazionali (I.A.S. – International Accounting Standard e I.F.R.S. – International Financial Reporting Standards); nei principi contabili di settore per gli enti non profit (formulati sotto forma di raccomandazioni approvate dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Commissione Aziende non profit); nelle disposizioni speciali dalla legislazione tributaria;
- le norme che disciplinano il funzionamento ed i compiti del collegio dei revisori;
- il sistema di deleghe e procure interne alla Fondazione;
- il “*Regolamento di contabilità e per il patrimonio*”, nella sua ultima versione, approvata il 18.11.2014. Tale regolamento provvede a disciplinare, a termini dell'art. 20 dello Statuto, tenuto conto degli articoli 14 e 15 LP 14/2005: le modalità e i criteri per la programmazione e gestione economico-finanziaria della Fondazione; le forme di controllo interno; le immobilizzazioni. In particolare esso: indica gli strumenti di programmazione e contabilità – Titolo II – (piano pluriennale delle attività, piano attuativo annuale, piano pluriennale degli investimenti, bilancio di previsione annuale, bilancio pluriennale di previsione) e ne indica i principi di redazione; individua le scelte adottate dalla Fondazione in materia contabile; regola la gestione delle risorse, l'utilizzo delle carte di credito, l'acquisizione ed utilizzazione delle risorse; richiama la disciplina del Collegio dei revisori; regola le immobilizzazioni – Titolo III – (immateriali, materiali e finanziarie);
- la *Procedura acquisti ed approvvigionamenti*, (adottata con disposizione del presidente n. 6 del 5/5/2011) con le procedure ed istruzioni operative collegate. La Procedura ha per scopo la definizione delle modalità di acquisto di beni, servizi e lavori; mira a garantire l'idoneità dei beni/servizi acquistati ed a razionalizzarne il processo di acquisto. Al fine di ottimizzare la spesa e le politiche di approvvigionamento, la Fondazione ha definito: un unico processo centralizzato di acquisto, applicabile a tutta la Fondazione; le attività, i ruoli e le relative responsabilità gestionali. La Fondazione si è dotata del sistema SAP R/3 ERP (*enterprise resource planning*), sistema informatico di gestione aziendale in grado di integrare tutti i processi aziendali rilevanti, e garantire massima trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni. Le strutture/i servizi/gli uffici operativi, tra cui la Fondazione ha inteso ripartire compiti e funzioni, sono: l'Ufficio Acquisti, Servizi Generali ed Appalti (ASGA), struttura del Servizio amministrativo che si occupa di degli acquisti e degli appalti per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari all'attività della Fondazione; la Direzione generale - ufficio Pianificazione immobiliare e servizi operativi, che si occupa della gestione dei materiali presso i magazzini della Fondazione e dei relativi trasporti; l'ufficio Contabilità Fornitori (CF), struttura del Servizio Amministrativo, con

la funzione di gestire i rapporti contabili con i fornitori. La procedura individua, per ciascuna struttura operativa, i livelli autorizzativi delle Richieste di Acquisto;

- le Procedure Operative: *fatturazione attiva e gestione incassi* (nella sua ultima versione, approvata in data 26/5/2015); gestione *commesse-timesheet* (nella sua ultima versione, approvata in data 26/5/2015), *Manuale operativo di gestione e rendicontazione di progetti*, progetti coperti da accordo di programma, attività di supporto PAT, convenzioni); *recupero crediti* (nella sua ultima versione, approvata in data 26/5/2015);

- il *Regolamento delle spese di rappresentanza*, adottato con delibera del CdA d.d. 18.11.2014;

- l'art. 25bis del ROF Limiti di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della *spending review*;

- il *Regolamento Proprietà intellettuale e Imprese spin-off*, adottato con delibera CdA d.d. 30.12.2014. In particolare, relativamente alle *spin-off*, il regolamento disciplina: le competenze circa l'autorizzazione alla costituzione, nonché alla partecipazione di personale, collaboratori o borsisti della Fondazione; i rapporti tra la Fondazione e la *spin-off*, prevedendo le modalità ed i limiti relativi all'utilizzo di risorse logistiche e strumentali;

- il *Regolamento per la disciplina delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore della Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d. 30.11.2014;

- il *Codice dei Valori e dei Comportamenti*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014;

- il *Regolamento per la disciplina del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach*, adottato con delibera CdA d.d.20/04/2015. Gli organi sociali, dipendenti, consulenti e partner che si vengano a trovare in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dall'intrattenere rapporti con la P.A. o con i fornitori. Ai Destinatari che agiscano in veste pubblicitaria si applicherà l'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012;

- il *Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione della LP 4/2014*, adottato con delibera CdA d.d. 18.11.2014, in attuazione della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.

5. I controlli dell'OdV.

Flussi informativi di carattere generale:

Al fine di verificare l'idoneità preventiva delle summenzionate procedure adottate e la loro concreta applicazione, l'OdV effettua controlli a campione periodici sulle attività della Fondazione a rischio di commissione di reati societari.

Tali controlli scattano automaticamente a seguito delle segnalazioni ricevute.

L'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione e alle informazioni aziendali.

Flussi informativi di carattere specifico:

- l'OdV organizza, con cadenza almeno annuale, una riunione con il Collegio dei Revisori ed una con il CdA;
- l'OdV riceve copia del bilancio d'esercizio approvato dal CdA, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione annuale dell'attività della fondazione (approvati ai sensi dell'art. 23 Statuto);
- i Destinatari del Modello e chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure e dei regolamenti sopra citati, ovvero di violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per l'ente ai sensi dell'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/2001, hanno l'obbligo di segnalarlo all'OdV. In caso di violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per l'ente ai sensi dell'art. 25 *ter* D. Lgs. 231/2001, copia della segnalazione andrà portata a conoscenza altresì del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
- l'OdV dovrà essere informato di tutte le variazioni di regolamenti e procedure richiamati nel presente capitolo.

L'OdV avrà diritto di chiedere, ottenere e visionare i bilanci approvati dalla Fondazione e dalle partecipate.

FONDAZIONE EDMUND MACH

– FEM –

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

***ex* D. Lgs. n. 231/2001**

– Parte Speciale –

Reati Ambientali

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	3
2. Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali.	5
3. Logiche comportamentali di ordine generale.	8
3.1. Sistema di deleghe e procure.	8
3.2. Principi generali di comportamento.	8
4. Procedure specifiche.....	11
4.1. Processi a rischio diffuso di carattere trasversale.	11
4.2. Processi a rischio specifico.....	11
4.2.1. Ufficio Pianificazione Immobiliare e servizi operativi e Ufficio Manutenzione.	11
4.2.2. Azienda Agricola.	12
4.2.3. Laboratori.	13
4.2.4. Centro Istruzione e Formazione.	13
5. Flussi informativi verso l'OdV.....	15

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001).

Con l'art. 25 *undecies*, il Legislatore introduce nel novero dei reati presupposto, taluni reati ambientali.

Il comma 1 prevede che l'ente risponda dei reati di cui agli artt. 727 *bis* e 733 *ter* c.p., che sanzionano l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e la distruzione o il deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

A seguito delle modifiche legislative apportate con la L. 68/2015, l'ente risponderà altresì per i reati di cui agli artt. 452 *bis* c.p. – inquinamento ambientale¹ – e 452 *quater* c.p. – disastro ambientale² –, anche se commessi per colpa (come previsto dall'art. 452 *quinquies* c.p.); nonché per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'art. 452 *sexies* e per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 *octies* (quando cioè l'associazione di cui all'art. 416 c.p. sia diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei delitti in materia ambientale, ovvero quando l'associazione di cui all'art. 416 *bis* sia finalizzata a commettere taluno dei delitti in materia ambientale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale).

Il comma 2 dell'art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2011, estende inoltre agli enti la responsabilità per le violazioni di carattere penale previste nel D. Lgs. n. 152/2006.

Sono precisamente richiamate:

- le norme sanzionatorie in materia di scarichi di acque reflue industriali;
- le norme sanzionatorie in materia di rifiuti (gestione di rifiuti non autorizzata, bonifica dei siti, violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, SISTRI);
- le norme che sanzionano l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed acque sotterranee
- le norme sanzionatorie in materia di emissione in atmosfera.

Al comma 3, l'art. 25 *undecies* richiama i reati previsti dalla L. n. 150/1992, contenente la «*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*».

¹ L'inquinamento sussiste in presenza di una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

² Costituiscono disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Il comma 4 rinvia alla L. n. 549/1993, «*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*».

Il comma 5, infine, prevede che l'ente possa rispondere dei reati previsti nel D. Lgs. n. 202/2007, intitolato «*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*».

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali.

È possibile distinguere i processi sensibili in materia di reati ambientali in due categorie:

- processi a rischio diffuso di carattere c.d. trasversale;
- processi a rischio specifico.

Appartengono alla prima categoria i processi relativi, in generale, alla gestione del ciclo dei rifiuti, tra cui:

- l'individuazione dei rifiuti tra i residui di produzione (individuazione di rifiuti e sottoprodotti);
- la classificazione dei rifiuti;
- la gestione dei depositi temporanei;
- l'avvio a smaltimento o recupero;
- la gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio;
- la gestione di eventuali spedizioni all'estero di rifiuti;
- l'adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero, ove svolto da terzi;
- la gestione delle informazioni elettroniche attraverso il SISTRI ovvero la gestione dei registri di carico e scarico o di eventuali altri formulari.

L'Ufficio Manutenzione, afferente direttamente alla Direzione Generale, è competente per le operazioni di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e delle problematiche gestionali connesse (ROF, All. 1, p. 5/17).

Quanto alla seconda categoria, occorre distinguere i vari processi, con i relativi rischi specifici.

1. L'Ufficio Pianificazione Immobiliare e servizi operativi e l'Ufficio Manutenzione, direttamente afferenti alla Direzione Generale si occupano, rispettivamente: di progettazione e realizzazione, anche attraverso il supporto di professionisti esterni, di nuovi sistemi di produzione energetica (Ufficio Pianificazione Immobiliare, ROF, All. A, pp. 4-5/17); di gestione del sistema di riscaldamento e raffrescamento, degli impianti di produzione dell'energia elettrica e del parco macchine (oltre – come affrontato al punto precedente, cui si rimanda – della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e delle problematiche gestionali connesse), (Ufficio Manutenzione, ROF, all. A, p. 5/17). La Fondazione, per gli edifici ubicati a S. Michele all'Adige, attualmente utilizza un impianto di teleriscaldamento centralizzato dotato di due generatori alimentati a gas metano e un generatore alimentato a biomassa. Il servizio di gestione, conduzione e manutenzione di tale impianto è esternalizzato ad un soggetto terzo (tramite apposita procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente) e la Fondazione acquista l'energia termica prodotta dall'impianto. Tale soggetto assume il ruolo di Gestore dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell' art. 268, comma 1 lettera n) del d.lgs. 152/2006 (per Gestore, ai sensi del citato art. 268, comma 1 lettera n) del d.lgs. 152/2006, si intende: *“qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto*

oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi). In qualità di gestore dell'impianto di teleriscaldamento, lo stesso è tenuto a curare tempestivamente l'adempimento di tutti gli oneri conseguenti al contratto d'appalto con particolare riferimento a quelli prescritti nei provvedimenti autorizzativi relativi all'impianto rilasciati dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente³.

Per gli altri impianti di riscaldamento degli edifici in disponibilità della Fondazione, il medesimo soggetto di cui sopra assume solo il ruolo di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione, ai sensi dell'art. 31, della legge 10/91 e dell'art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/1993 (per Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) del DPR 412/1993 si intende *"... la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici"*).

I rischi connessi allo svolgimento di tali attività sono riferibili in generale all'inquinamento ambientale, in particolare:

- emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera (ferma la responsabilità propria del gestore e del terzo responsabile degli impianti);
- sversamento di sostanze contaminanti acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo;
- scorretta gestione delle eventuali sostanze pericolose risultanti dall'attività.

2. L'Azienda Agricola, afferente alla DG e composta da diverse unità aziendali dislocate sul territorio, svolge attività legate alla coltivazione dei vigneti e frutteti (Unità coltivazioni) ed attività legate alla produzione di vini e distillati (Unità cantina). L'attività aziendale si pone come obiettivo la realizzazione di un modello di agricoltura sostenibile, *"privilegiando tutti quei principi evolutivi che rendono le attività produttive meno problematiche dal punto di vista agronomico e meno impattanti dal punto di vista*

³ **Determinazione del dirigente del settore tecnico n. 123 di data 01.10.2008** relativa all'autorizzazione all'installazione dell'impianto di teleriscaldamento ed emissioni in atmosfera subordinata al rispetto di alcune prescrizioni; **Determinazione del dirigente del settore tecnico n. 54 di data 03.03.2009** riguardante la modifica d'ufficio dell'autorizzazione per l'emissione in atmosfera con specifico riferimento alla correzione dell'indicazione della potenzialità termica nominale delle tre unità autorizzate; **Determinazione del dirigente del settore gestione ambientale n. 359 di data 03.11.2009** concernente la modifica dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera con specifico riferimento al termine di messa a regime dell'impianto a biomassa e teleriscaldamento; **Servizio valutazione ambientale – determinazione del dirigente n. 25 di data 20 novembre 2009** relativa alla non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Esercizio con finalità industriali dell'impianto a biomassa e teleriscaldamento"; **Determinazione del dirigente del settore gestione ambientale n. 372 di data 03.12.2010** relativa alla modifica dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera in riferimento ai termini di effettuazione degli autonomi controlli annuali sulle emissioni (ora da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno); **Determinazione del dirigente del servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 126 di data 20 agosto 2014** relativa all'autorizzazione all'installazione dell'impianto di teleriscaldamento ed emissioni in atmosfera così come modificato a seguito della sostituzione del generatore termico alimentato a biomassa subordinata al rispetto di alcune prescrizioni.

ambientale” (DVR Fitofarmaci AZA, p. 17, adottato il 28.12.2012).

Ciononostante, oltre all’utilizzo di agenti inquinanti direttamente impiegati nelle attività agricole, AZA produce rifiuti di cantina e di officina (oli esausti, pneumatici e derivati dal lavaggio dei trattori, bombole spray). Si fa presente che il depuratore presente in AZA non è più in uso, ed è in attesa di chiusura definitiva.

Oltre ai rischi connessi genericamente al ciclo di smaltimento dei rifiuti di cui al punto a) (di competenza centrale), è possibile ravvisare in tali attività i seguenti rischi connessi all’inquinamento ambientale:

- emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;
- sversamento di sostanze contaminanti acque sotterranee e superficiali, suolo e sottosuolo;
- scorretta gestione delle eventuali sostanze pericolose risultanti dall’attività.

3. FEM dispone dei seguenti Laboratori:

- Laboratori Fitopatologia;
- Laboratori ex fienile;
- Laboratori palazzo ricerca e conoscenza;
- Laboratori ex sperimentale;
- Laboratori edificio scolastico CRI;
- Laboratori edificio scolastico CTT;
- Laboratori Vigalzano.

In essi si svolgono attività di ricerca e servizio ed i rifiuti ivi prodotti sono considerati in linea generale pericolosi, tali dunque da esser sottoposti al regime dei rifiuti speciali.

I rischi connessi a tali attività sono dunque legati all’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti pericolosi.

4. Il Centro Istruzione e Formazione, pur marginalmente interessato da rischi specifici in materia ambientale, dispone di un proprio Sistema di Gestione Ambientale.

3. Logiche comportamentali di ordine generale.

3.1. Sistema di deleghe e procure.

Secondo quanto previsto dalle specifiche procure ad incarico dirigenziale, FEM attribuisce ad ogni Dirigente la responsabilità per ogni atto ed adempimento previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 152/2006, in particolare relativamente agli adempimenti previsti: dalle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (Parte Terza); dalle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte Quarta); dalle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Parte Quinta).

Sono stati così individuati, quali responsabili in materia ambientale, i Dirigenti di Direzione Generale, Centro Istruzione e Formazione, Centro Ricerca e Innovazione, Centro Trasferimento Tecnologico, Servizio Amministrativo, Servizio Sistemi Informativi, organizzazione e Comunicazione, oltre al Responsabile dell'Azienda Agricola.

Per i rifiuti speciali di laboratorio è stato individuato un Referente generale, addetto al servizio di prevenzione e protezione, oltre a dei Referenti specifici in CTT e CRI. Sono stati inoltre individuati i soggetti addetti alla gestione dei rifiuti speciali di laboratorio, in relazione alle varie fasi di: trasferimento al deposito temporaneo, registrazione dei rifiuti, smaltimento rifiuti.

Il Centro di Istruzione e Formazione, ha individuato un proprio Responsabile del Sistema di gestione Ambientale (RSGA), affiancato da un'assistente.

3.2. Principi generali di comportamento.

Al fine di rispettare gli obblighi di Legge in tema di protezione dell'ambiente, la Fondazione provvederà a:

- effettuare la preventiva valutazione del rischio per quanto riguarda il pericolo di ogni tipo di inquinamento dell'ambiente e delle sue matrici (suolo, sottosuolo, acque, aria) ovvero l'eventuale superamento dei limiti fissati dalle leggi in materia;
- attuare tutte le misure necessarie per la riduzione alla fonte degli agenti di rischio e per la limitazione dei loro effetti sull'ambiente, attraverso la predisposizione di misure tecniche di prevenzione e di misure organizzative e procedurali, oltre che attraverso le analisi ambientali;
- garantire il rispetto delle norme in materia di sostanze e preparati pericolosi, con particolare riferimento alla valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dall'uso delle stesse, da dedursi dalle relative schede di sicurezza, ed al rispetto delle particolari disposizioni ad esse applicabili (ad es.: norme sullo stoccaggio, sulla manipolazione, sul trasporto, ecc.), garantendo, inoltre, in caso di incidente da cui derivassero emissioni altamente inquinanti, la tempestiva segnalazione alle autorità competenti;
- garantire il rispetto delle norme dettate in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in particolare della **Parte Terza** del D. Lgs. n. 152/2006, così come modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 4/2008, nonché di ogni altra disposizione in materia, anche con riferimento alle normative

regionali;

- controllare e verificare, richiedendo l'effettuazione di specifiche analisi, che gli scarichi siano autorizzati e rispettino i limiti di accettabilità previsti, intervenendo immediatamente qualora si rendano necessarie manutenzioni, riparazioni, modifiche o ristrutturazioni degli impianti;

- assicurare che lo smaltimento dei residui di lavorazione avvenga in conformità alle norme vigenti (**Parte Quarta** del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D. Lgs. 4/2008), attraverso l'organizzazione della raccolta e dello stoccaggio provvisorio in attesa di conferimento agli smaltitori autorizzati, assicurandosi in particolare che:

- il conferimento finale dei rifiuti venga compiuto attraverso trasportatori e smaltitori autorizzati dalla Provincia o iscritti all'Albo Gestori Ambientali;

- vengano rispettati tutti i vincoli amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, quali l'emissione dei formulari di identificazione del rifiuto, la registrazione nei prescritti registri di carico e scarico dei rifiuti;

- avvenga la corretta conservazione di tutta la documentazione obbligatoria;

- avvenga il corretto adempimento degli obblighi di denuncia annuale sulla qualità e quantità di rifiuti prodotti e/o smaltiti;

- assicurare il rispetto della normativa in materia di deposito temporaneo, con particolare riferimento alle modalità nonché ai limiti quantitativi e temporali di quest'ultimo;

- assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

- rispettare le norme in materia di gestione degli imballaggi stabilite dal titolo II della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008, con particolare riferimento agli obblighi di garantire la raccolta degli imballaggi stessi per l'avvio al recupero, ai divieti di smaltimento in discarica di imballaggi e contenitori recuperati e di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari;

- assicurare, nell'introduzione di nuovi impianti e macchine ed in relazione alle condizioni di utilizzo di quelle esistenti, il rispetto di tutte le normative in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento ai sensi e per gli effetti della **Parte Quinta** del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008 e successive modifiche, in particolare attraverso la verifica:

- dell'esistenza, e/o relativo corretto rinnovo, delle autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente per le nuove emissioni, per le modifiche degli impianti esistenti e per il trasferimento di essi;

- della presenza e del corretto utilizzo di tutti i dispositivi di abbattimento delle possibili fonti di inquinamento, al fine di assicurare il rispetto dei valori di legge e/o di quelli autorizzati dall'Autorità competente;

- dell'organizzazione delle attività di autocertificazione delle immissioni sulla base delle scadenze fissate dalle autorità competenti e dalle delibere autorizzative;

- assicurare che lo svolgimento dell'attività rispetti i limiti di emissione ed immissione sonora fissati per la zona di insediamento, secondo la Legge 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni con le relative norme regolamentari e comunque, in caso di mancata zonizzazione, i limiti fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- rispettare il disposto di cui all'art. 844 c.c. in tema di emissioni odorigene;
- provvedere al più efficace uso delle risorse teso al risparmio delle materie prime e dell'energia in ogni fase del processo produttivo;
- provvedere al puntuale rispetto di quanto disposto nei protocolli autorizzativi.

In generale la Fondazione si impegna affinché venga adempiuto ogni obbligo in materia ambientale previsto da leggi, decreti, direttive, regolamenti, circolari di provenienza nazionale, regionale o comunitaria, normative tecniche e prassi, anche imposte dalla prudenza e dalla buona tecnica, comprese quelle emanande.

L'impegno della Fondazione è quello di tenersi costantemente aggiornata in ordine all'emanazione di nuove disposizioni in materia.

4. Procedure specifiche.

4.1. Processi a rischio diffuso di carattere trasversale.

La generale gestione del ciclo dei rifiuti, che interessa FEM in modo trasversale, è gestita a livello periferico, nelle fasi di individuazione e differenziazione dei rifiuti, ed a livello centrale, nelle fasi di raccolta e smaltimento, di competenza dell'Ufficio Manutenzione. La Fondazione attua la raccolta differenziata.

FEM adotta, entro sei mesi dall'efficacia del MOG, una procedura generale di gestione dei rifiuti, in particolare, prevedendo procedure operative volte a:

- classificare i rifiuti;
- individuare eventuali trasportatori abilitati;
- individuare centri di smaltimento o di recupero autorizzati;
- gestire depositi temporanei e stoccaggi;
- gestire la redazione ed archiviazione dei documenti relativi allo smaltimento dei rifiuti (ai fini della tracciabilità) ed individuare i soggetti a ciò preposti;
- individuare i soggetti responsabili dell'aggiornamento e della formazione, nonché il referente ambientale per la procedura.

L'Ufficio Manutenzione è tenuto a predisporre uno scadenziario annuale delle attività e dei controlli da svolgere, cui andranno allegati i relativi verbali di attività e controlli svolti nell'ambito della Procedura Generale Gestione Rifiuti.

Tutte le attività svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura devono essere puntualmente documentate; tutti i documenti attinenti alla Procedura ed alle relative attività devono essere custoditi ed archiviati presso l'Ufficio Manutenzione.

4.2. Processi a rischio specifico.

4.2.1. Ufficio Pianificazione Immobiliare e servizi operativi e Ufficio Manutenzione.

FEM adotta, entro sei mesi dall'efficacia del MOG, delle procedure specifiche relative ai rischi ambientali connessi alle attività dei due uffici sopramenzionati.

Tali procedure dovranno prevedere, in particolare:

- la predisposizione di una tabella riassuntiva di autorizzazioni e relative scadenze;
- la predisposizione di uno scadenziario relativo a controlli e misurazioni;
- l'elaborazione ed il periodico aggiornamento di un elenco delle sostanze potenzialmente inquinanti utilizzate e dei materiali di risulta;
- una procedura operativa per lo smaltimenti degli eventuali rifiuti pericolosi (relativamente allo smaltimento dei rifiuti no pericolosi si rimanda a quanto previsto nella procedura generale di FEM per lo smaltimento dei rifiuti)
- una procedura operativa relativa alla gestione di eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse;

- l'individuazione dei soggetti responsabili: della predisposizione ed aggiornamento dei documenti sopra individuati; dell'effettuazione dei controlli; della gestione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse; dell'aggiornamento e della formazione; oltre all'individuazione di un referente generale per le procedure ambientali.

Relativamente agli impianti di riscaldamento e raffrescamento, nonché agli impianti di produzione energetica, dovrà essere individuata una specifica Procedura per la gestione delle emissioni in atmosfera, in particolare prevedendo procedure operative volte a:

- presidiare il rispetto delle autorizzazioni amministrative e delle relative scadenze;
- disciplinare i rapporti con eventuali tecnici esterni;
- gestire la progettazione degli impianti di trattamento o di convogliamenti dei fumi;
- gestire la manutenzione degli impianti, prevedendo la sostituzione o la rigenerazione periodica dei sistemi di filtraggio e/o abbattimento degli inquinanti;
- monitorare i valori di emissione, individuando valori "di allerta" più bassi di quelli "massimi" consentiti dalla Legge o dall'autorizzazione amministrativa e ciò allo scopo di poter prendere misure correttive prima che intervenga il superamento dei parametri;
- verificare periodicamente la taratura degli strumenti di misurazione interni;
- gestire le eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse.

Tutte le attività svolte in ottemperanza a quanto previsto dalle Procedure devono essere puntualmente documentate; tutti i documenti attinenti alle Procedure ed alle relative attività devono essere custoditi ed archiviati presso l'ufficio competente, individuato dalle procedure stesse.

4.2.2. Azienda Agricola.

FEM ha recentemente adottato una procedura specifica relativa ai rischi ambientali connessi alle attività svolte presso l'Unità Cantina e le Unità Coltivazioni.

Tale procedura prevede, in particolare:

- la predisposizione di una tabella riassuntiva di autorizzazioni e relative scadenze;
- la predisposizione di uno scadenziario relativo a controlli e misurazioni;
- l'elaborazione ed il periodico aggiornamento di un elenco delle sostanze potenzialmente inquinanti utilizzate e dei materiali di risulta;
- una procedura operativa per lo smaltimenti degli eventuali rifiuti pericolosi (relativamente allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi si rimanda a quanto previsto nella procedura generale di FEM per lo smaltimento dei rifiuti);
- una procedura operativa relativa alla gestione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse;

- l'individuazione dei soggetti responsabili: della predisposizione ed aggiornamento dei documenti sopra individuati; dell'effettuazione dei controlli; della gestione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse; dell'aggiornamento e della formazione.

Tutte le attività svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura devono essere puntualmente documentate; tutti i documenti attinenti alla Procedura ed alle relative attività devono essere custoditi ed archiviati presso l'ufficio individuato dalla stessa procedura.

4.2.3. Laboratori.

FEM si è dotata di una "Procedura Operativa per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti chimici di laboratorio" (REV. 01 d.d. 7.01.2013), che trova applicazione in tutti i laboratori FEM relativamente a tutte le tipologie di rifiuto prodotte durante le attività di ricerca e servizio, ed è indirizzata a tutto il personale strutturato e non strutturato operante presso i laboratori FEM.

Essa prevede, tra l'altro:

- l'elenco dei rifiuti speciali prodotti in laboratorio (All. 01.01)
- l'individuazione dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti di laboratorio, e delle relative attività di: controllo contenitori rifiuti (svolta secondo modalità di turnazione del personale); trasferimento rifiuti al deposito temporaneo; registrazione dei rifiuti; smaltimento rifiuti
- l'individuazione di un Referente generale per la gestione dei rifiuti, addetto al servizio di prevenzione e protezione, oltre a dei Referenti specifici in CTT e CRI per i laboratori.

FEM si riserva di implementare la procedura individuando uno specifico protocollo relativo alla gestione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse.

Tutte le attività svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla Procedura devono essere puntualmente documentate; tutti i documenti attinenti alla Procedura ed alle relative attività devono essere custoditi ed archiviati presso l'ufficio del Referente generale per la gestione dei rifiuti.

I Referenti per i Rifiuti sono diretti destinatari degli obblighi di carattere generale di cui al paragrafo precedente, anche relativamente agli obblighi di aggiornamento e formazione.

4.2.4. Centro Istruzione e Formazione.

Il Centro ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale, certificato Accredia, che prevede tra l'altro:

- le procedure operative relative a risorse, ruoli, responsabilità ed autorità (P04), ed a competenze, formazione, consapevolezza (P05);
- le procedure operative relative all'esecuzione delle valutazioni ambientali (P01) ed alle prescrizioni legali e valutazione normativa (P02);

- le procedure operative relative alla documentazione del SGA (P07);
- le procedure operative relative al controllo degli aspetti ambientali significativi (P08); alla gestione delle emergenze ambientali (P09) e delle non conformità (P11).
- La procedura operativa relativa a sorveglianza e misurazione (P10).

Il CIF è tenuto a predisporre altresì una tabella riassuntiva di autorizzazioni e relative scadenze, nonché uno scadenziario annuale delle attività e dei controlli da svolgere, cui andranno allegati i relativi verbali di attività e controlli svolti.

Tutte le attività svolte nel contesto del SGA devono essere puntualmente documentate; tutti i documenti attinenti il SGA devono essere custoditi ed archiviati presso l'ufficio del RSGA.

5. Flussi informativi verso l'OdV.

Flussi informativi di carattere generale:

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure poste in atto dalla Fondazione per prevenire i reati ambientali, evitando contemporaneamente inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture interne competenti, si prevede che:

- all'OdV siano messe a disposizione le autorizzazioni agli scarichi, alle immissioni in atmosfera ovvero alla gestione dei rifiuti;
- all'OdV pervenga segnalazione tempestiva di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salubrità dell'ambiente e che comunque espongano la Fondazione ad un rischio di tipo sanzionatorio;
- nell'ambito delle proprie competenze, l'OdV possa effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di ambiente.

Flussi informativi di carattere specifico:

All'OdV dovranno inoltre essere inviati i seguenti documenti:

- relazione scritta annuale elaborata dai referenti/responsabili in materia ambientale, contenente la descrizione della situazione delle aree operative per quanto riguarda il rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, le attività svolte durante l'anno, l'indicazione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse e loro gestione/soluzione;
- notifica tempestiva degli eventi anomali, indipendentemente dalla loro rilevanza amministrativa o penale. L'Organismo di Vigilanza, in tali casi, potrà acquisire ogni informazione utile a verificare le cause del mancato rispetto della normativa; le ragioni per le quali le misure attuate non abbiano, in tutto o in parte, funzionato; le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno eventualmente consentito la violazione; i riscontri successivi circa l'adozione delle misure correttive;
- notifica di tutte le variazioni di regolamenti e procedure richiamati nel presente capitolo.

I Destinatari del Modello e chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure e dei regolamenti sopra citati, ovvero di violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per l'ente ai sensi dell'art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001, hanno l'obbligo di segnalarlo all'OdV. In caso di violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per l'ente ai sensi dell'art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001, copia della segnalazione andrà portata a conoscenza altresì del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.